

AGGIORNAMENTI

Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione

Curata da Francesco Boni

trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it

Mese di OTTOBRE 2007

Notizie varie

CAMBIALI TELEMATICHE

Nei prossimi giorni prenderà il via la graduale distribuzione, presso tutti i tabaccai autorizzati, delle nuove cambiali, foglietti privi di valore sui quali sarà necessario apporre il contrassegno telematico “marca cambiali” di importo pari all’imposta dovuta, reperibili presso le stesse rivendite.

Il nuovo strumento di pagamento è stato approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2006, per armonizzare il sistema delle cambiali all’introduzione dei contrassegni telematici già in corso.

L’Agenzia ricorda che i vecchi “effetti cambiari”, attualmente in uso, possono ancora essere utilizzati, integrandone, se necessario, il valore con i contrassegni telematici.

La Finanziaria 2007 ha introdotto un limite minimo per l’assolvimento dell’imposta di bollo, nella misura di 1 euro, ridotto a 0,50 per l’imposta sulle cambiali. Per tale motivo è stato introdotto un limite tecnico che impedisce l’emissione telematica di marche da bollo inferiori a 1 euro e “marche cambiali” inferiori a 0,50 euro. Fanno eccezione solo le marche da bollo da 0,26 e 0,77 euro necessarie per i versamenti dei diritti di copia.

La stessa legge Finanziaria prevede che l’imposta dovuta, in misura proporzionale sulle cambiali, debba essere arrotondata a 0,10 euro, a seconda che si tratti di frazioni sino a 5 o superiori a 5 centesimi di euro.

L’Agenzia comunica però che per l’emissione di contrassegni “marca cambiali” l’arrotondamento dell’importo a 0,10 euro non avviene in maniera automatica. Pertanto, al fine di rispettare le nuove disposizioni, i contribuenti dovranno prestare attenzione nel richiedere al tabaccaio l’emissione dei contrassegni di importo pari all’imposta correttamente calcolata.

Nessun arrotondamento è previsto per l’imposta di bollo da assolversi in misura fissa.

L’avvicinamento con le vecchie cambiali sarà però progressivo: solo nel 2008, a giacenze ormai smaltite, un decreto del Ministero dell’Economia stabilirà quando dichiarare fuori corso le vecchie cambiali.

SOSTITUZIONE DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA

Sogei sta lavorando ad un progetto che prevede la sostituzione di codice fiscale e partita con un nuovo codice numerico, uno dei cui segmenti potrebbe indicare il fatto che il soggetto è titolare di attività soggetta ad Iva. Il nuovo codice potrebbe anche costituire il numero unico identificativo per tutti i rapporti del cittadino con le Amministrazioni Pubbliche e, quindi, fungere anche da tessera sanitaria e forse d’identità.

(Il Sole 24Ore 10.10.2007 p. 29)

DECRETO CORRETTIVO ALLA RIFORMA DEL FALLIMENTO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [D.Lgs. 12.09.2007, n. 169](#), correttivo della riforma della legge fallimentare. La principale novità del provvedimento, che entrerà in vigore dal 1.01.2008, è la modifica dei parametri di fallibilità: oltre ai tradizionali 2 requisiti basati su attivo patrimoniale e ricavi lordi (ma uniformati nel periodo da prendere in considerazione che è sempre quello dei 3 anni antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento) è previsto un ammontare di debiti non scaduti che dovrà essere inferiore a 500.000 euro per assicurare l’esenzione dalla procedura concorsuale.

(G.U. 241/2007)

Mutui: il nostro sistema notarile è garanzia contro la crisi dei “subprime”

Riprendiamo il comunicato ANSA diffuso in occasione del XXIV° Congresso del Comitato Francoitaliano dei Notariati Ligure e Provenzale. La Rassegna stampa del notariato è sempre consultabile dal Notiziario on line nel menù Area Media selezionando “Rassegna”.

(ANSA-Genova 20 Ottobre) - Il sistema notarile in uso nei Paesi a matrice latina e' una garanzia (rispetto a quello anglosassone) contro le frodi immobiliari ed ipotecarie agevolate dalla crisi dei mutui subprime americani: e'

quanto emerso nel convegno "La garantie du notaire a l'acces au credit" che si è svolto a Genova, in occasione del ventiquattresimo congresso del Comitato Francoitaliano dei Notariati Ligure e Provenzale.

Scott Broshears, agente speciale dell'FBI e coordinatore della sezione frodi ipotecarie, collegato in videoconferenza da Washington, ha spiegato che gruppi di criminali noti, come i trafficanti di droga, si sono inseriti nella crisi dei *subprime* sfruttando a proprio vantaggio le falle del sistema dei mutui.

Broshears ha anche tranquillizzato i risparmiatori e gli utenti italiani spiegando come, nel sistema di diritto europeo, il sistema notarile costituisca una garanzia contro gli eccessi, tanto che nelle migliaia di inchieste in corso sui *subprime* all'FBI non e' mai capitato di avere contatti con le istituzioni dei Paesi regolati dal sistema notarile non anglosassone.

"Larga parte di quella crisi - ha aggiunto il notaio Bechini - deriva dalla grande circolazione di documenti ipotecari falsi che c'e' negli Stati Uniti d'America. Non e' un caso se nei Paesi di notariato latino, che sono circa 90 e rappresentano il 56 per cento della popolazione mondiale, questo fenomeno e' sconosciuto".

Per Bechini la crisi americana dei mutui *subprime* e' derivata dal mancato controllo in vari campi soprattutto negli atti con cui l'ipoteca viene concessa. "Paesi come la Russia, la Cina e il Giappone - ha poi ricordato il presidente del comitato franco italiano - hanno abbandonato o rifiutato il sistema anglosassone per adottare in questo campo il sistema latino".

SCIOGLIMENTI AGEVOLATI

Il disegno di legge Finanziaria 2008 riapre i termini per lo scioglimento agevolato o trasformazione in società semplice. La norma per ora richiama le disposizioni dello scorso anno con una rilevante eccezione: si prevede, infatti, che l'imposta sostitutiva fissata precedentemente al 25% sia invece ora ridotta al 10%.

Prevede altresì nuove cause di esclusione dalla disciplina delle società non operative. Tale ampliamento è da leggere nell'intento del legislatore di riportare la normativa alla sua originaria funzione antielusiva.

(Italia Oggi 22.10.2007 p. 22)

ACCATASTAMENTO FABBRICATI EX RURALI

Entro il 30.11.2007 devono essere accatastati gli edifici che hanno perso i requisiti di ruralità. Dopo tale denuncia sarà attribuita una nuova rendita catastale, sulla cui base si inizieranno a pagare Irpef e Ici (compresi gli arretrati fino al momento della variazione).

Per essere definita rurale un'abitazione deve possedere le caratteristiche oggettive degli immobili e soggettive dell'utilizzatore elencate dall'art. 9, c. 3 del D.L. 557/1993, integrato dal D.L. 262/2006.

Come per le variazioni colturali, anche per i fabbricati privi dei requisiti di ruralità, o mai dichiarati in Catasto, a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia del Territorio, in collaborazione con l'Agea, dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli elenchi stilati per Comune, che potranno essere visionati presso i Comuni, gli uffici provinciali dell'Agenzia e sul sito dell'Agenzia del Territorio, per 60 giorni. I possessori dei fabbricati contenuti negli elenchi, avranno 90 giorni per provvedere alla denuncia, con incarico ad un tecnico professionista abilitato ad operare negli atti catastali, che dovrà utilizzare il programma Docfa, con proposta di rendita per non incorrere nelle sanzioni applicabili per ritardata denuncia.

Vi possono essere casi in cui l'immobile, pur inserito nell'elenco di quelli da dichiarare redatto dall'Agenzia del Territorio, obiettivamente possiede ancora i requisiti di ruralità e, conseguentemente, il nuovo accatastamento non è dovuto. In questi casi è possibile presentare un'istanza per la cancellazione in autotutela del fabbricato dagli elenchi pubblicati, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sono precisati tutti gli elementi che certificano la presenza dei requisiti di ruralità. Tuttavia, se l'Ufficio del Territorio rigetta l'istanza o non invia la lettera dell'avvio del procedimento di rettifica, entro il 30° giorno dal ricevimento, il contribuente dovrà necessariamente costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale, dopo avere depositato il primo originale del ricorso, all'ufficio competente dell'Agenzia, che ne deve rilasciare ricevuta.

(Il Sole 24Ore 22.10.2007 p. 43-48)

TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO

Il trasferimento della sede sociale all'estero è una tematica sulla quale il dibattito non sembra essersi del tutto sopito.

Già Cass. [ord.], sez. un., 16-02-2006, n. 3368 aveva ritenuto che "Ai sensi dell'art. 9 l.fall., richiamato dall'art. 3, 2° comma, ultima parte della legge 31 maggio 1995 n. 218, sussiste la giurisdizione del giudice italiano riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di una società costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, senza che a ciò abbia fatto seguito il trasferimento dell'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e del centro dell'attività direttiva ed amministrativa".

Al Notiziario CNN del 30.10.2007 è stato allegato un documento della Camera di Commercio contiene interessanti prese di posizione al riguardo, che contribuiscono ad arricchire il dibattito.

CONTROLLI DEL FISCO

E' operativa, dal 29.10.2007, la possibilità di effettuare indagini finanziarie sui contribuenti, mediante l'accesso al

cosiddetto “Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari. La banca dati contiene circa 450 milioni di rapporti ed è costantemente aggiornata sulla base delle disposizioni originariamente previste dall’art. 7, c. 6 del Dpr n. 605/1973.

I dati potranno essere utilizzati nell’ambito delle procedure di accertamento, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del Dpr n. 600/1973 (imposte sui redditi) e dell’art. 51, c. 2, n. 7 (Iva).

ACCERTAMENTI SULLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Entro il mese di novembre nei programmi del Fisco per selezionare le evasioni sulle compravendite immobiliari vi saranno anche modalità più flessibili per la consultazione dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare e di quelli relativi ai mutui degli acquirenti. Tra le modalità privilegiate per l’emersione delle evasioni l’Agenzia sottolinea la strategicità delle indagini finanziarie, che ora diventano più veloci con l’entrata in funzione della procedura di accesso all’Archivio con gli intermediari finanziari.

(Il Sole 24Ore 31.10.2007 p. 33)

Dal notiziario On-line del CNN

1 ottobre	<p>■ Prassi MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 19 settembre 2007 (GU n. 226 del 28-9-2007) Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° aprile-30 giugno 2007. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2007 (legge 7 marzo 1996, n. 108).</p>
2 ottobre	<p>■ Prassi Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2007. Notai. Posti vacanti.</p>
3 ottobre	<p>■ Legislazione DECRETO LEGGE 1° Ottobre 2007, n. 159 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità' sociale. <i>Si segnala l'art.19 in tema di pagamenti della P.A.</i></p>
9 ottobre	<p>■ Legislazione DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2007, n. 164 Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE. (GU n. 234 del 8-10-2007 - Suppl. Ordinario n. 200) Il decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 2004/39 relativa ai mercati degli strumenti finanziari che disciplina la vigilanza sugli intermediari, i servizi e le attività di investimento, l'operatività transfrontaliera, la gestione collettiva del risparmio, i provvedimenti ingiuntivi, i mercati e la gestione accentrata di strumenti finanziari, le sanzioni penali e amministrative.</p>
15 ottobre	<p>Agenzia del Territorio PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2007 Definizione delle modalità e delle specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione prevista dall'articolo 13, comma 8-<i>septies</i>, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. (GU n. 239 del 13-10-2007)</p>
17 ottobre	<p>DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169 (GU n. 241 del 16-10-2007) Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-<i>bis</i> e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.</p>
22 ottobre	<p>■ Studi Commissione Affari Europei e Internazionali Studio 4-2007/A Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30: attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri In forza della disciplina in parola, i cittadini extracomunitari ritenuti “familiari” del cittadino comunitario richiedono dopo tre mesi di soggiorno alla questura competente per territorio di residenza, la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” prevista da un decreto attuativo. Dopo cinque anni di soggiorno, i familiari hanno diritto al rilascio della “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”. Sia i familiari che (ovviamente) i cittadini comunitari, hanno diritto (art. 19, comma 1°) di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, il che, stante la genericità della formula, dovrebbe comportare una sostanziale libertà di porre in essere ogni negozio. Tuttavia,</p>

	l'equiparazione col cittadino "nel campo d'applicazione del Trattato" è testualmente prevista (comma 2°) per i familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (sic). In realtà, la lettura corretta dovrebbe essere quella eseguita alla luce dell'art. 23 della direttiva, il quale attribuisce il diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi ai familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
29 ottobre	<p>■ Legislazione Ministero della Sviluppo Economico</p> <p>DECRETO 22 maggio 2007, n. 177 (GU n. 250 del 26-10-2007)</p> <p>Regolamento recante modifiche al decreto 30 marzo 2001, n. 400, concernente criteri e modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.</p>
31 ottobre	<p>■ Segnalazione Novità Prassi Interpretative</p> <p>Efficacia dell'individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2007/120811 del 27 luglio 2007)</p> <p>SOMMARIO: 1. Finalità e caratteri del Provvedimento. - 2. Le quotazioni dell'Osservatorio ed i coefficienti di merito. - 3. I criteri integrativi.</p>

Risposte dell'Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notai

<p>Quesito n. 8-2007/B</p>	<p>Contratto preliminare, caparra e acconto prezzo, disciplina antiriciclaggio</p> <p>E' stato posto il dubbio se il versamento in sede di contratto preliminare di una caparra e acconto prezzo pari ad euro 20.000 mediante un assegno circolare "non trasferibile" e un assegno bancario al portatore, ciascuno di euro 10.000, comporti una violazione alla legislazione sulla limitazione dell'uso sul contante ovvero della normativa sull'antiriciclaggio.</p> <p>Definito il quadro normativo, l'Ufficio è stato del parere che, pur volendo considerare "complessivamente" il versamento dei due assegni, nel caso di specie non si integra il precetto sanzionatorio di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 143/1991, che non prevede tra i titoli che "complessivamente" sono in grado di concorrere a far superare la soglia dei 12.500 euro, anche l'emissione di assegni circolari "non trasferibili.</p> <p>E' impedito quindi il perfezionamento della fattispecie sanzionatoria del comma 1 dell'art. 1 della legge antiriciclaggio, con l'ulteriore corollario che il trasferimento così eseguito dell'assegno circolare sotto la soglia dei 12.500 euro, non contribuirà al cumulo con gli altri eventuali trasferimenti di titoli.</p> <p>Aspetto completamente diverso dal precedente (che attiene all'infrazione della legislazione sulla limitazione dell'uso del contante che si conclude, se del caso, con una segnalazione al MEF) è invece la segnalazione di operazione sospetta - che potrebbe comunque ricorrere anche non in presenza di una violazione della legge antiriciclaggio - da effettuarsi all'U.I.C.</p> <p>Resta sempre impregiudicata, infatti, la possibilità che l'operazione così come attuata possa rilevare quale indice di anomalia per una eventuale operazione sospetta.</p>
<p>Quesito 495-2007/C</p>	<p>Titolo edilizio annullato con sentenza TAR e commerciabilità</p> <p>E' stato chiesto se sia commerciabile un edificio la cui realizzazione sia avvenuta sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale contro la quale è stato proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato (ma senza istanza di sospensiva).</p> <p>L'Ufficio ha osservato che la sentenza d'annullamento (di tipo costitutivo) del T.A.R. ha come effetto tipico, e principale, l'annullamento, con efficacia <i>ex tunc</i>, del provvedimento amministrativo impugnato; ciò nonostante, al fine di prevenire i gravi ed irreparabili danni che potrebbero derivare da una sentenza di annullamento, è prevista la possibilità di sospendere l'efficacia della sentenza del T.A.R. presentando al giudice.</p> <p>Se non è stata proposta in appello istanza di sospensione del provvedimento di annullamento, il bene immobile realizzato in base ad un titolo edilizio annullato non può essere commerciabile almeno finché il Consiglio di Stato non provvede ad accogliere il ricorso dell'interessato ripristinando l'efficacia originaria dell'atto amministrativo.</p> <p>Ove, tuttavia, fosse stato già ricevuto un atto sulla base del titolo abilitativo non ancora impugnato, resta beninteso che il notaio non incorrerebbe nelle ipotesi di responsabilità</p>

	disciplinare per effetto del principio "...secondo cui è necessario che l'illecito sia ascrivibile, almeno a titolo di colpa, all'autore del fatto, onde l'errore sulla liceità deve ritenersi rilevante (e discriminante) qualora risulti l'autore incolpevole.
Quesito n. 131-2007/I	<p>Costituzione di società e chiusura del primo esercizio sociale</p> <p>Si è riproposto il quesito se sia possibile costituire e iscrivere nel Registro Imprese Competente nel corso del corrente anno 2007 una società a responsabilità limitata, il cui primo esercizio sociale si chiuda nell'anno 2008.</p> <p>L'Ufficio ha ricordato che esiste sul punto una massima del Consiglio Notarile di Milano (la n. 7 dell'8 maggio 2001) dedicata appunto alla <i>Durata degli esercizi sociali</i>, secondo la quale:</p> <p><i>«Il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata annuale va contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio e di eventualmente modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della sua vita: tale contemperamento normalmente avverrà attraverso la previsione di un esercizio e di un relativo bilancio infrannuale, ma potrà avvenire anche attraverso la previsione di un esercizio ultra annuale allorché il periodo temporale limitato non consenta la redazione di un bilancio infrannuale significativo.</i></p> <p>Nello stesso senso della massima della Commissione milanese, ma con l'importante indicazione di una limitazione temporale, è anche l'orientamento del Comitato Notarile del Triveneto: <i>Il primo esercizio sociale di una società di capitali può avere eccezionalmente una durata ultrannuale, purché non scada oltre il quattordicesimo mese successivo alla formazione dell'atto costitutivo.</i></p>
Quesito n. 504-2007/C	<p>Bene culturale di proprietà di un privato. Divisione.</p> <p>E' stato chiesto quale sia la disciplina da applicare in materia di beni culturali nell'ipotesi di divisione avente ad oggetto, tra l'altro, un bene sottoposto a vincolo.</p> <p>L'Ufficio studi ha ricordato che il codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) all'art.59 prevede che gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. Inoltre è riconosciuta allo Stato la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento (art. 60, primo comma).</p> <p>Ne consegue che:</p> <p>a) ai fini della denuncia rilevano due categorie di atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelli che trasferiscono la proprietà, a titolo gratuito e oneroso; - quelli idonei a trasmettere la detenzione del bene. <p>b) ai fini della prelazione occorrono due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il primo riguarda l'oggetto dell'atto, che deve consistere nel trasferimento del bene; - il secondo riguarda la causa, che deve essere onerosa. <p>Ai fini della disciplina dei beni culturali appare dunque preferibile denunciare l'atto di divisione, in quanto in seguito alla divisione, prescindendo dalla sua natura, si modifica la titolarità giuridica del bene. Si ritiene, invece, non necessaria la prelazione (anche prescindendo dalla natura dichiarativa o costitutiva, si ritiene inammissibile la prelazione in quanto la divisione non comporta un'alienazione a titolo oneroso di diritti a favore di terzi).</p>
Quesito n. 49-2007/C	<p>Pubblicazione di testamento olografo recante frasi ingiuriose</p> <p>E' stato chiesto se il notaio - richiesto della pubblicazione di un testamento olografo recante frasi ingiuriose - sia legittimato a presentare l'istanza al Tribunale per la cancellazione delle stesse ai sensi dell'art. 620, comma 5, c.c., e con quali modalità la cancellazione debba avvenire.</p> <p>L'Ufficio ha risposto che fra coloro che vi abbiano interesse può certamente annoverarsi anche il pubblico ufficiale chiamato a pubblicare il testamento olografo.</p> <p>E non sembra esservi dubbio che egli possa, ancor prima di pubblicare il testamento, presentare la relativa istanza al Tribunale.</p> <p>Quanto alle modalità della cancellazione sembra potersi ritenere applicabile l'art. 53, comma 2, n. 1, della legge notarile, secondo cui "Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaio deve: 1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere", come d'altra parte si evince dalla eventualità - prevista dallo stesso codice - che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale (il documento sul quale apportare la cancellazione a seguito del provvedimento del tribunale, non è solo il verbale di pubblicazione ma lo stesso originale del testamento, avendo sempre cura che sia leggibile la frase cancellata, mentre nelle copie le frasi o i periodi cancellati andrebbero del tutto omessi).</p>
Quesito n.	Dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo (art. 35 comma 22 del D.L. 4

376-2007/C	<p>luglio 2006 n. 223) e allegazione fotocopie assegni</p> <p>E' stato chiesto se l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva di notorietà sulle modalità di pagamento del prezzo, richiesta dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come convertito dalla Legge n. 248 del 2006, possa ritenersi assolto allegando fotocopia degli assegni utilizzati.</p> <p>Premesso che l'Ufficio studi ha già risposto positivamente alla domanda se la stessa dichiarazione sostitutiva possa essere esterna all'atto e a questo allegata (si veda CNN Notizie del 28 maggio 2007) nella fattispecie prospettata, comunque, la dichiarazione sostitutiva sulle modalità di pagamento del prezzo è all'interno dell'atto, dal momento che la formalità dell'allegazione "notarile" - che consente di "inserire" nell'atto i "titoli" e le "scritture" (cfr. art. 51 n. 7 L.N.) - è perfettamente idonea al fine di <i>indicare le modalità di pagamento del corrispettivo</i> nel senso voluto dal legislatore.</p> <p>Al quesito è stata dunque data risposta positiva, la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 deve contenere un'indicazione completa, "tale da consentire di eliminare ogni dubbio circa l'importo, il tempo, l'intermediario e gli effetti del pagamento stesso".</p>
<p>Quesito n. 136-2007/I</p>	<p>Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e data di riferimento della relazione di stima</p> <p>E' stato posto il dubbio a quale data debba far riferimento la relazione di stima richiesta dall'art.2500-ter del Cod.Civ., considerato l'espresso riferimento ai "valori attuali dell'attivo e del passivo". La stima ha ad oggetto non già il patrimonio sociale (così l'originario art. 2498, secondo comma) ma gli elementi dell'attivo e del passivo e consente di affermare la necessaria analiticità della valutazione in essa espressa.</p> <p>L'art. 2500-ter c.c. dispone che il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2465 c.c.</p> <p>L'ufficio è giunto alla conclusione che il riferimento ai termini di cui all'art. 2364, comma 2, c.c., ha solo un valore indicativo, e non sempre dirimente.</p> <p>Nella vigenza della precedente formulazione della norma (art. 2498 prev.) si consideravano aggiornati valori riferiti a non oltre 60 giorni prima dell'atto</p> <p>La novità di maggior rilievo contenuta nella nuova disposizione rispetto al precedente art. 2498 c.c. riguarda i criteri da utilizzare per la valutazione del patrimonio della società risultante dalla trasformazione, prevedendosi che il patrimonio sia «determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo», lasciando così intendere che l'esperto sia vincolato a questo criterio nella redazione della sua stima.</p> <p>Ma ciò posto, non sembra che la norma possa significativamente incidere sul tema dell'individuazione del termine massimo che può intercorrere tra la data di deliberazione della trasformazione da una parte e, rispettivamente, la data di riferimento della situazione patrimoniale della relazione giurata e la data di redazione di quest'ultima, tema per il quale restano sostanzialmente attuali le conclusioni alle quali era pervenuta la prassi <i>ante riforma</i>.</p> <p>L'Ufficio ha dunque ritenuto che una maggiore rilevanza debba esser data proprio al requisito della "attualità" dei valori espressi nella relazione di stima, requisito che prescinde da termini certi, quale quello dei centoventi giorni, ed è semmai rimesso alla concreta valutazione di coloro cui spetta l'amministrazione della società. Se da un lato non è escluso che una relazione di stima risalente ad una data compresa nel termine dei centoventi giorni potrebbe aver perso di attualità in forza di una rivalutazione o di una svalutazione dei beni, comportando, quindi, l'obbligo di redigere una nuova relazione; dall'altro lato, non può parimenti escludersi che una relazione di data anteriore ai centoventi giorni mantenga tale connotato di "attualità" e quindi possa esser assunta quale riferimento per la decisione di trasformazione.</p>
<p>Quesito n. 146-2007/C</p>	<p>Immobile su area PEEP e limiti di godimento decennali e ventennali contenuti nella convenzione</p> <p>In tema di area acquisita in zona PEEP, si tratta di sapere se trovino applicazione i limiti di godimento contenuti nella convenzione che ha previsto la cessione dell'area in proprietà, "allorquando chi vende non è l'assegnatario od un suo avente causa per titolo negoziale, ma l'aggiudicatario all'asta della singola casa di abitazione".</p> <p>L'Ufficio ha ritenuto che il problema possa essere affrontato sotto un duplice profilo:</p> <p>a) in primo luogo va accertato se attualmente detti vincoli siano venuti meno in tutti casi di trasferimento dell'alloggio, qualunque sia l'acquirente del bene immobile.</p>

	<p>Sotto questo profilo ha rilevato che dopo l'abrogazione della norma contenuta nell'art. 35, comma 15° e seguenti della legge 865 del 1971, per effetto dell'art. 23 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è da ritenersi che non sussista alcuna limitazione neppure per le costruzioni avvenute su area concessa in diritto di proprietà.</p> <p>La norma che prevedeva l'esigenza di rispettare i requisiti soggettivi per godere dei benefici dell'edilizia economica e popolare è stata cancellata dal nostro ordinamento, per cui hanno perso valore anche eventuali clausole convenzionali contenute nella convenzione con il Comune che facessero richiamo a detti requisiti: ove esistenti dette clausole devono ritenersi solamente ripetitive di una prescrizione di legge, venuta meno la quale esse clausole non hanno più ragion d'essere.</p> <p>Di questa opinione si è dichiarato lo stesso Ministero dei lavori pubblici nella nota 18 novembre 1992, nella quale si legge espressamente che per effetto dell'abrogazione dei commi dal 15° al 19° della legge 865 del 1971 “gli alloggi possono essere alienati anche a soggetti privi dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.</p> <p>b) in secondo luogo va accertato se l'aggiudicatario per asta pubblica sia esente dall'osservanza di qualsiasi divieto.</p> <p>Sotto questo secondo profilo l'Ufficio ha osservato che lo strumento del decreto di trasferimento, se da una parte sembra dare certezze sulla legalità dell'acquisto del bene, da altro lato non appare del tutto sicuro per ritenere superato il divieto. Pertanto appare più opportuno fare riferimento agli argomenti offerti al punto a) allo scopo di affermare che ormai non esistono vincoli giuridici sulla rivendita del bene acquisito in piano di zona in diritto di proprietà.</p>
<p>Quesito n. 479-2007/C</p>	<p>Comunione legale dei beni: acquisto di bene commerciale ai sensi dell'art. 179 lett. d) c.c.</p> <p>L'Ufficio studi ha avuto modo di occuparsi dell'interazione tra l'art. 178 e 179 lett. d) del C.C., affrontando il caso di un acquisto da parte di un artigiano, coniugato in comunione legale, al quale è intervenuto il coniuge per dichiarare e confermare che l'immobile acquistato non costituisce oggetto della comunione legale dei beni in quanto destinata all'esercizio dell'attività imprenditoriale del marito.</p> <p>E' stato dunque posto il dubbio se sia necessario il consenso di Caia alla vendita del locale, in quanto la quota di un mezzo sarebbe caduta in comunione <i>de residuo ex</i> art. 178 c.c.</p> <p>La conclusione dell'Ufficio è stata che oggetto di acquisto esclusivo ai sensi dell'art. 179 lett. d) c.c., da parte di un coniuge in comunione legale dei beni, possa essere anche un bene immobile, purché si rispettino tutte le prescrizioni formali indicate nel secondo comma della norma citata; considerando, altresì l'ampia nozione di “professione” così come delineata dalla dottrina; precisando, infine, che l'accertamento sull'esistenza o meno della natura di bene personale (che nel caso mancasse, comporterebbe la caduta del bene in comunione) non può che essere rimessa al giudice.</p> <p>Se dunque l'acquirente, professionista, ha acquistato un bene immobile personale, avvalendosi dello strumento di cui all'art. 179 lett.d) e con le prescrizioni formali di cui al comma 2, tale bene sarà indifferente alle vicende patrimoniali dei coniugi, essendo assoggettato alla disciplina dei beni personali e non quella di cui all'art. 178 c.c., così come deve risultare dai registri immobiliari, per il combinato disposto degli artt. 2643 e 2647 c.c.</p> <p>Motivazioni:</p> <p>Sul concetto di “professione” l'Ufficio ha aderito a quella dottrina che non limita esso alle sole occupazioni liberali, ma ricomprende lo svolgimento in maniera non semplicemente occasionale di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di natura manuale o intellettuale.</p> <p>La dichiarazione di esclusione dalla comunione stessa del coniuge acquirente è, quindi, considerata <i>condicio sine qua non</i> per l'effettività dell'acquisto in capo al solo coniuge professionista. Tuttavia, la sola dichiarazione di destinazione del coniuge acquirente non di per è sufficiente ad escludere la caduta in comunione, è infatti altresì necessaria la partecipazione dell'altro coniuge.</p> <p>Esiste anche una pronuncia del Consiglio di Stato che ha ammesso, ampliando notevolmente la portata dell'art. 179 comma 2 c.c., che “i beni occorrenti per la professione del coniuge, esclusi dalla comunione ai sensi dell'art. 179, 2° comma, c.c. sono anche quelli destinati all'esercizio di un'impresa, rientrando nella nozione di «professione» qualsiasi attività professionale in senso ampio, compresa quella imprenditoriale; pertanto, possono essere esclusi dalla comunione i beni acquistati dal coniuge dopo il matrimonio per la formazione di un'impresa agraria, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto, al quale abbia partecipato l'altro coniuge.”</p>

	<p>Sull'argomento comunione legale, art.178 e 179 dell'd) del Cod.Civ., l'Ufficio ha ricordato che i beni aziendali e i beni professionali sono oggetto di una diversa disciplina, rispettivamente contenuta negli artt. 178 e 179 lett. d) c.c.; tuttavia, la <i>ratio</i> ispiratrice delle suddette norme è la medesima e consiste nel "tutelare il lavoro e la libertà di iniziativa economica, poiché se il coniuge dovesse rendere conto all'altro coniuge dei beni strumentali alla sua attività lavorativa.</p> <p>La disciplina dei due acquisti è differente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 178 c.c. importa il sorgere della comunione solo su quei beni "destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei due coniugi, costituita dopo il matrimonio e sugli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente" che al momento dello scioglimento della comunione stessa sono ancora esistenti. - l'art. 179 lett. d) unitamente a quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo, invece, prevede che "i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge" siano esclusi dalla comunione sia immediata che differita, rientrando nella categoria di beni personali, purché dall'atto di acquisto (qualora si tratti, come nel caso in esame, di beni immobili o mobili registrati) risulti tale destinazione e ne sia stata parte anche il coniuge non acquirente. <p>La giurisprudenza ha evidenza come i beni di cui all'art. 178 c.c. si qualificano esclusivamente sulla base dell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (in sostanza, secondo la giurisprudenza nulla possono fare i coniugi concordemente per impedire l'operatività dell'art. 178 c.c., in quanto la caduta del bene in comunione <i>de residuo</i> dipende solo dalla sua natura e dalla sua particolare e oggettiva destinazione).</p> <p>La Suprema Corte ha statuito anche sulla natura della dichiarazione del coniuge, affermando che "la partecipazione alla stipula e l'eventuale dichiarazione di assenso del coniuge formalmente non acquirente non hanno efficacia negoziale, dispositiva (sotto forma di rinuncia) del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, bensì hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa il carattere personale del bene.</p> <p>Se tale carattere personale manca, l'incidenza del bene nella comunione legale non è evitata per effetto della rinuncia da parte di uno dei due coniugi".</p>
<p>Quesito n. 47-2006/C</p>	<p>Divieti di alienazione ex art. unico L. 560/1993 e nuda proprietà</p> <p>E' stato posto il quesito se sia consentita l'alienazione della nuda proprietà agli usufruttuari conviventi, di quanto acquistato ai sensi dell'art. unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560, prima del decorso del termine decennale; il comma 20, di tale articolo infatti dispone che «Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione».</p> <p>La ricostruzione più convincente della fattispecie è nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essendo ravvisabile una agevolazione in capo all'acquirente del bene ceduto (vantaggi sul prezzo, riduzione del 10 % del prezzo pagato in unica soluzione, vantaggi sulle modalità di pagamento e sulla scelta del contraente) sembra potersi giustificare una soluzione che contempli la sanzione nullità dell'atto, tesa ad evitare comportamenti speculativi nelle vendite del bene; b) la prelazione può operare solo nel momento in cui il bene è alienabile, e quindi nel presupposto della validità della contrattazione, e non sembra congruo prevedere quale sanzione per il divieto l'operare della prelazione stessa in favore dello IACP. <p>Con la conseguenza che da un lato, nel decennio dalla registrazione dell'acquisto e comunque sino all'integrale pagamento del prezzo, l'alloggio non è cedibile pena la nullità dell'atto; e dall'altro lato decorso il decennio l'alloggio è liberamente cedibile a chiunque e a qualsiasi prezzo e senza pretendere condizioni soggettive nell'acquirente, ma in tal caso opera la prelazione a favore dello IACP.</p> <p>Nel caso di specie, l'alienazione riguarderebbe la nuda proprietà ed avverrebbe in favore degli usufruttuari conviventi, ma ciò realizza comunque l'effetto vietato dalla legge che vieta, infatti, l'alienazione, anche parziale, viola direttamente il disposto del comma 20.</p>
<p>Quesito n. 138-2007/I</p>	<p>Aumento di capitale, versamento contestuale e obblighi del notaio</p> <p>E' stato posto il dubbio se, in sede di verbalizzazione ed iscrizione di delibere di aumento del capitale, qualora il versamento sia contestuale alla delibera, il notaio sia tenuto ad attestare</p>

	<p>l'avvenuta sottoscrizione, l'integrale versamento e le relative modalità.</p> <p>L'ufficio, dopo essersi soffermato sulle diverse modalità cui debbono sottostare i versamenti del primo 25% e del restante 75% del capitale, ha concluso che è compito del presidente attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assunzione della delibera di aumento; - la consistenza della sottoscrizione che dovesse avvenire contestualmente alla delibera; - l'ammontare del relativo versamento che dovesse avvenire contestualmente alla delibera; - nonché la conseguente modifica dell'atto costitutivo della società specificando se trattasi di aumento solo deliberato o anche sottoscritto. <p>Il notaio verbalizzante deve documentare le operazioni e le dichiarazioni del presidente, e, verificato l'adempimento di tutte le condizioni stabilite dalla legge, richiedere l'iscrizione della delibera di modificazione nel registro delle imprese <i>ex art. 2436 c.c.</i></p> <p>Sarà opportuno indicare nel verbale le esatte modalità dell'operazione effettuata (cioè gli estremi degli strumenti di pagamento utilizzati), ma non si può fare carico al notaio di verificare l'effettività del versamento, nel senso di controllare l'autenticità del documento o la copertura degli strumenti di pagamento utilizzati; andare oltre, probabilmente, non è neppure consentito al notaio, che non può pretendere di effettuare controlli "in via di fatto" che la legge non gli attribuisce</p> <p>È piuttosto il Presidente dell'assemblea che si assume la responsabilità di attestare al notaio l'avvenuta liberazione dell'aumento, come farebbe con la comunicazione al Registro delle Imprese in caso di sottoscrizione successiva.</p> <p>L'art. 2439 c.c. pone, peraltro, la responsabilità dell'attestazione in capo agli amministratori che potrebbero chiudere l'operazione immediatamente dopo la verbalizzazione notarile, senza che il pubblico ufficiale sia più presente.</p>
<p>Quesito n. 500-2007/C</p>	<p>In tema di beni culturali: omessa denuncia ed usucapione.</p> <p>E' stato chiesto il parere dell'Ufficio riguardo alla commerciabilità del bene immobile, nel caso, per la verità non infrequente, dell'acquisto di un bene culturale vincolato, senza che né l'atto di acquisto, né l'atto anteriore, menzionino l'esistenza di tale vincolo. Ovviamente tali atti non sono stati notificati alle competenti Autorità per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>E' stato posto anche il quesito se tante il decorso del ventennio dall'ultimo atto di provenienza (non notificato), possa tale immobile essere venduto "ignorando" il passato e procedendo soltanto alla notificazione del prossimo atto di vendita</p> <p>L'Ufficio ha risposto soffermandosi sui seguenti elementi:</p> <p>a) effetto della violazione degli obblighi imposti dal codice dei beni culturali</p> <p>L'inadempimento dell'obbligo di denuncia nei termini di legge comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 164 del codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).</p> <p>Tuttavia, l'art. 164 del codice dei beni culturali mentre al primo comma sancisce la nullità dell'atto compiuto in violazione dei divieti di cui al codice cit. al secondo comma prevede che "resta fermo il potere dello Stato di esercitare la prelazione ai sensi dell'art. 61 secondo comma".</p> <p>b) la denuncia tardiva</p> <p>Sotto il profilo della validità dell'atto non denunciato si ritiene che l'atto compiuto in violazione delle norme di legge sia nullo, o meglio "inopponibile" nei confronti dello Stato. Tuttavia, in seguito alla denuncia "tardiva", e decorso il termine di 180 giorni, senza che lo Stato abbia esercitato la prelazione l'atto non denunciato diventa "efficace definitivamente"</p> <p>L'art. 61 del codice dei beni culturali, infatti, riconosce espressamente la possibilità di denunciare tardivamente l'atto, consentendo allo Stato di esercitare la prelazione.</p> <p>Il problema che potrebbe porsi nella pratica riguarda il prezzo in base al quale lo Stato è chiamato ad esercitare la prelazione. Infatti recuperare l'atto "nullo" (ma sostanzialmente, come detto, inopponibile nei confronti dello Stato) significa sottoporlo alla prelazione anche se in ritardo, e significa altresì sottoporlo alla prelazione al prezzo del precedente atto.</p> <p>c) usucapione.</p> <p>Pare possa operare l'usucapione ventennale del bene <i>ex art. 1158 del codice civile</i>: infatti l'usucapione, comportando l'acquisto del bene a titolo originario, "sana" la situazione precedente. Tuttavia, ciò non incide sulla natura del bene, il quale laddove sia bene culturale, rimane tale anche dopo l'usucapione. Pertanto i trasferimenti intervenuti successivamente all'acquisto per usucapione del bene culturale dovranno essere assoggettati alla disciplina di cui al codice dei beni culturali.</p>
<p>Quesito</p>	<p>Attestato di qualificazione/certificazione energetica e fusione di società</p>

<p>n. 543-2007/C e 152-2007/I</p>	<p>E' stato chiesto se all'atto di fusione di una società debba allegarsi l'attestato di certificazione/qualificazione energetica.</p> <p>L'Ufficio ha evidenziato che secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza con la fusione si verificherebbe un fenomeno successorio a carattere universale, connotato dunque dall'estinzione delle società che si fondono, sulla scorta di principi analoghi a quelli che regolano, nel campo delle persone fisiche, la successione a titolo universale <i>mortis causa</i>.</p> <p>Recentemente la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che in forza del disposto dell'art. 2504-bis c.c la fusione non determina l'estinzione della società incorporata nella ipotesi di fusione per incorporazione, e non crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione.</p> <p>Tanto aderendo alle impostazioni che configurano la fusione come un fenomeno in senso lato successorio, quanto convenendo con le tesi che riconducono la fusione ad una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, deve escludersi che a seguito di essa si verifichi alcun effetto traslativo e ciò porta ad escludere che la fusione implichi obblighi di allegazione correlati alla disciplina di cui al D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni che presuppone anch'essa trattarsi di trasferimento a titolo oneroso (art. 6, comma 3).</p>
<p>Quesito n. 150-2007/I</p>	<p>Trasformazione a maggioranza di s.n.c. costituita ante riforma in s.r.l.</p> <p>E' stato chiesto quali cautele vadano adottate relativamente ai termini ed alle modalità per la convocazione dei soci, nel caso di una s.n.c. costituita ante riforma, nel cui contratto sociale nulla è previsto in merito alle modificazioni, neanche come richiamo generico all'articolo 2252 c.c., nella quale uno dei tre soci (con uguale partecipazione ed anche amministratori) non intende intervenire all'atto di trasformazione in s.r.l.</p> <p>L'Uffichi ha risposto che, dopo la riforma, la regola del consenso unanime salva diversa disposizione del contratto sociale viene, per così dire, capovolta, prevedendosi che la trasformazione delle società di persone in società di capitali sia decisa con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa disposizione del contratto sociale (art. 2500-ter).</p> <p>L'art. 2500-ter, peraltro, non prevede distinzioni in merito alle società di persone alle quali il principio maggioritario sia applicabile, neppure con riguardo alla circostanza che la società sia già stata costituita al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma: sembra pertanto preferibile ritenere trovi senz'altro applicazione anche a tutte le società di persone già costituite al 1° gennaio 2004 ed il cui contratto sociale o atto costitutivo nulla preveda in merito alle modificazioni dell'atto costitutivo in genere ed alle trasformazioni in specie</p> <p>Sul punto specifico è stata segnalata anche la massima della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano n. 55 in cui si afferma che <i>in mancanza di indizi interpretativi contrari la clausola meramente riproduttiva dell'art. 2252 c.c. (modifica dell'atto costitutivo con il consenso di tutti i soci) non comporta di per sé deroga agli artt. 2500 ter e 2502 c.c., per i quali la trasformazione progressiva, la fusione e la scissione (quest'ultima in forza del richiamo contenuto nell'art. 2506 ter c.c.) di società di persone possono decidersi con il consenso della maggioranza dei soci calcolata secondo le quote di partecipazione agli utili, salvo il diritto di recesso dei soci non consenzienti.</i></p> <p>In definitiva, nei limiti in cui l'atto costitutivo della società non contenga una clausola dalla quale risulti inequivocabilmente la volontà dei soci di far riferimento alla disciplina del codice civile vigente al momento in cui la clausola stessa fu introdotta, troverà piena applicazione l'art. 2500-ter c.c. e, quindi, il principio maggioritario.</p> <p>Quanto alle modalità attraverso le quali si esprimerà il consenso dei soci, considerato che l'art. 2500-ter fa riferimento ad una decisione a maggioranza, sembra che una corretta informazione della minoranza sia ineludibile ed appare preferibile il ricorso ad un metodo assembleare; nell'ottica di tale temperamento di tipo interpretativo, sembra possibile mutuare dalla disciplina delle società capitalistiche anche i termini per la convocazione dell'assemblea.</p>
<p>Quesito n. 133-2007/I</p>	<p>Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa</p> <p>E' stato chiesto se sia ammissibile (come peraltro appare dalla massima 20 CN Milano e <i>incidenter tantum</i> dalle precedenti risposte a quesiti n. 41-2006/I, 111-2007/I e 177-2006 I) la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali).</p> <p>L'Ufficio ha risposto che il motivo per il quale non è espressamente contemplata la trasformabilità degli enti del libro primo del codice non dotati di personalità giuridica resti tuttora oscuro, posto che è invece prevista la trasformazione delle associazioni riconosciute o delle comunioni di azienda in società di capitali.</p>

	<p>A fronte di un iniziale e comprensibile atteggiamento di prudenza, che ha fatto ritenere a molti invalicabile il limite implicito posto dalla disciplina codicistica, la dottrina sembra ora orientarsi verso soluzioni più aperte, per cui la disciplina della trasformazione eterogenea (art. 2500-<i>octies</i>, c.c.) non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell'istituto e ciò in quanto il Legislatore si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all'interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi.</p> <p>E pare che l'apertura nel senso prospettato non presti il fianco ad alcuna controindicazione: la tutela dei creditori e degli associati è sufficientemente garantita dalla obbligatorietà della relazione di stima, nonché dal generale rimedio dell'opposizione di cui all'art. 2500-<i>novies</i>.</p>
<p>Quesito n. 517-2007/C</p>	<p>Incompatibilità tra la professione notarile e la posizione di praticante giornalista assunto con contratto (a tempo determinato)</p> <p>Sono state chieste delucidazioni circa la incompatibilità tra la professione notarile e la posizione di praticante giornalista assunto con contratto (a tempo determinato) presso un'emittente televisiva locale.</p> <p>L'Ufficio ha risposto che non sembra che nell'art. 2 L.N. sia rinvenibile tale incompatibilità: esso, infatti, recita che "l'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque <i>impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni</i> aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.</p> <p>Sono eccettuati da questa disposizione gli impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura".</p> <p>L'art. 2 L.N. non investe gli impieghi privati.</p> <p>Ebbene, se da un lato non è contemplata l'incompatibilità con la professione di giornalista, dall'altro lato neppure può riscontrarsi una incompatibilità con l'impiego presso una emittente locale che certamente non è annoverabile fra gli <i>impieghi stipendiati o retribuiti dallo Stato, dalle Province e dai Comuni</i>.</p>
<p>Quesito n. 529-2007/C</p>	<p>Adozione speciale e diritti successori. Limiti alla rappresentazione.</p> <p>E' stato chiesto all'Ufficio di esprimersi sui seguenti casi:</p> <p>A) Se Tizietto possa vantare diritti nell'ambito della successione di Tizio, pendente il periodo di affidamento preadottivo dello stesso Tizietto, lasciando Caia quale coniuge superstite e affidataria del minore e precisandosi che il Tribunale ha dichiarato l'adozione speciale del minore di entrambe i genitori Caia e Tizio.</p> <p>La risposta è stata in senso affermativo, dimostrando la equiparazione dello status del minore adottato a quello di figlio legittimo.</p> <p>B) Se e quando possa considerarsi prescritto il diritto di accettare l'eredità in capo a Tizietto, in quanto egli non ha mai compiuto alcun atto di accettazione espressa o tacita, né quando ha raggiunto la maggiore età né quando era minore, a mezzo del suo legale rappresentate Caia.</p> <p>La risposta dell'Ufficio è stata articolata in due casi, a seconda che Tizietto sia stato o meno nel possesso dei beni ereditari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 comma 2 c.c.</p> <p><u>1° caso:</u> la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa ovvero tacita, è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.</p> <p>Pertanto, mancando l'accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato all'eredità e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c., il suo rappresentante legale potrà accettare l'eredità con il beneficio d'inventario; mentre lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare all'eredità, se non si ancora prescritto il suo diritto di accettare.</p> <p>In sostanza, l'accettazione pura e semplice ovvero l'accettazione tacita dell'eredità non producono effetti nella sfera giuridica del minore chiamato all'eredità, il quale conserva inalterata la sua posizione.</p> <p>Ci si è interrogati sull'applicabilità degli artt. 480 e 481 c.c. ai minori chiamati all'eredità:</p> <p>a) l'art. 489 c.c. esclude per i minori chiamati all'eredità l'applicabilità dei termini di decadenza dal beneficio dell'inventario di cui agli artt. 485 e 487 cod.civ., e rimanda espressamente alle</p>

	<p>norme previste nella sezione cui esso stesso è compreso. Tutto ciò per affermare che non c'è ragione per escludere l'applicabilità degli artt. 480 e 481 c.c. anche al minore chiamato all'eredità.</p> <p>b) quanto al termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod.civ., non sembra che possa subire deroghe per il fatto che tra i chiamati vi siano minori.</p> <p>È fatto salvo, comunque, il diritto dell'incapace al risarcimento del danno nei confronti del rappresentante negligente.</p> <p><u>2° caso:</u> la giurisprudenza ha affermato che “non può esser dichiarato prescritto il diritto all'eredità del chiamato, possessore, o compossessore, a qualsiasi titolo, dei beni ereditari, se non ha redatto, entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, l'inventario indipendentemente dall'accettazione, con o senza beneficio - ovvero non vi ha rinunciato, perché in tal caso diviene erede puro e semplice <i>ope legis</i>, prescindendo dalla sua volontà, come nel caso in cui sono trascorsi quaranta giorni dalla redazione dell'inventario senza che abbia ancora deliberato per decadenza a rinunziarvi.</p> <p>Qualora dunque il minore abbia posseduto o composseduto beni ereditari, si deve concludere che egli tre mesi dopo aver raggiunto la maggiore età debba essere considerato erede puro e semplice, in quanto tale accettazione tacita è avvenuta nel termine di prescrizione ad opera di persona ormai capace.</p> <p>B) Se il figlio di Tizietto, Tizietino possa rivendicare alcun diritto sulla successione di Tizio a titolo di rappresentazione, non essendo né nato né concepito al tempo dell'apertura della successione.</p> <p>La risposta al terzo quesito è stata nel senso di negare l'esistenza di diritti a suo favore nell'ambito della successione del nonno Tizio, sia che si consideri Tizietto erede puro e semplice sia che si ritenga prescritto il suo diritto di accettare.</p> <p>L'impossibilità di accettare per decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 480 c.c., non rientrerebbe nei casi in cui opera la rappresentazione in quanto in tal caso la prescrizione sarebbe decorsa anche per il rappresentante, quale chiamato ulteriore.</p> <p>Nel caso in cui Tizietto debba considerarsi erede puro e semplice a seguito dell'accettazione tacita avvenuta tramite il possesso dei beni ereditari, suo figlio Tizietino non potrebbe comunque vantare diritti nella successione del nonno Tizio, a titolo di rappresentazione, in quanto Tizietto non risulta che abbia mai rinunciato all'eredità paterna e pertanto, non si verifica l'ipotesi di rinuncia rilevante ai fini dell'art. 467 c.c.</p>
<p>Quesito n. 139-2007/T</p>	<p>In tema di «PPC - Cessione di terreno agricolo a coniugi in comunione legale – uno solo coltivatore diretto - Tassazione ».</p> <p>E' stato chiesto quale sia il trattamento fiscale di un atto di compravendita di terreno agricolo da parte di due coniugi in regime di comunione legale dei quali solo uno, in possesso della qualifica di coltivatore diretto e degli altri requisiti per usufruire delle agevolazioni disposte a favore della piccola proprietà contadina.</p> <p>Per quanto riguarda le imposte di registro ed ipotecaria, la risoluzione della Dir. TT.AA n. 240837 del 14 febbraio 1984, ha affermato il beneficio spetta per intero al contribuente in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, quando intervenga da solo nell'atto di acquisto, e per il 50% qualora intervenga all'atto anche il coniuge non coltivatore diretto giustificando la soluzione in quanto l'estensione dell'acquisto alla comunione legale è effetto legale ulteriore rispetto a quello negoziale e solo a quest'ultimo effetto deve aversi riguardo per il trattamento fiscale.</p> <p>In caso invece di intervento di entrambi i coniugi l'acquisto alla comunione legale avviene in forza dello stesso contratto e non <i>ope legis</i>, per cui la possidenza o meno dei requisiti dovrebbe essere verificata in capo ad entrambi gli acquirenti, quindi anche in capo al coniuge non coltivatore.</p> <p>L'esenzione dal bollo è prevista, con norma a regime, per gli atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento della proprietà di imprese agricole dirette coltivatrici e per le relative copie. L'imposta di bollo è documentale, onde l'atto è esente per intero oppure è assoggettato a bollo per intero.</p> <p>A giudizio dell'Ufficio per risolvere il quesito nel senso della esenzione dal bollo, occorre accertare se il coniuge acquirente, che non ha la qualifica di coltivatore diretto, sia comunque imprenditore agricolo, collaboratore nella impresa familiare di cui è titolare il coniuge coltivatore diretto: infatti dalla novella apportata dal D.Lgs 228 del 2001, pare potersi argomentare che se l'altro sia comunque imprenditore agricolo, anche in qualità di co-imprenditore quale collaboratore nella impresa familiare, si versi pur sempre nella fattispecie di atto relativo a</p>

trasferimento di terreno destinato alla formazione o all'arrotondamento della proprietà di impresa agricola diretto coltivatrice, tale qualificata dal coniuge coltivatore diretto.

Dalla Lista Sigillo

5 ottobre

A.G. ha scritto:

Risoluzione n. 278/E del 4 ottobre 2007

A favore di disabile: con le nuove norme si tassa il trust

Primo intervento dell'agenzia delle Entrate dopo la pubblicazione della circolare 48/E del 6 agosto scorso

E' un trust senza beneficiari "individuati" quello costituito a favore di un soggetto disabile, allo scopo di garantirne l'assistenza. La tassazione del reddito avviene, quindi, direttamente in capo al trust. E' questo il principio affermato con la **risoluzione n. 278/E** del 4 ottobre. Si tratta del primo intervento dell'agenzia delle Entrate dopo la pubblicazione della **circolare 48/E** del 6 agosto scorso, con cui era stata data una prima lettura delle novità normative introdotte in materia dalla Finanziaria 2007. Di qui la sua rilevanza, tenuto conto della flessibilità dell'istituto che, per la soluzione di qualsiasi problema, impone l'analisi della fattispecie concreta. Avverte, infatti, il documento di prassi che, per individuare in particolare il soggetto passivo d'imposta ai fini delle imposte dirette, occorre verificare "*l'atteggiarsi del singolo trust nel caso concreto*". Del resto, lo stesso legislatore sembra essere stato consapevole della versatilità del trust, che può assolvere alle finalità più ampie, quando, includendo - come è noto - il trust tra i soggetti passivi Ires, ha previsto la tassazione direttamente "per trasparenza" dei beneficiari "individuati".

Il concetto di "beneficiario individuato"

Nel trust si distingue tra beneficiari del reddito prodotto dallo stesso e beneficiari finali, ossia beneficiari dei beni che residuano nel trust al momento della sua scadenza. Ebbene, proprio sul concetto di "beneficiario individuato", cui l'articolo 73, comma 2, del Tuir, fa riferimento (peraltro, senza distinguere la categoria dei beneficiari), si sofferma l'agenzia delle Entrate.

Al riguardo, la circolare n. 48/2007 ha precisato, in via generale, che per "beneficiario individuato" deve intendersi il beneficiario di "reddito individuato", vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. Secondo l'interpretazione fornita con la circolare, è necessario, quindi, che "*il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza*".

Il concetto di "beneficiario individuato" riferito alla fattispecie concreta

La fattispecie esaminata dalla risoluzione è un trust costituito per assicurare a un disabile incapace di intendere e di volere "*l'assistenza necessaria vita natural durante*", in modo che "*in nessun caso dovrà trascorrere la propria vita in Istituti di Assistenza per invalidi*".

Con riferimento a questo caso concreto, la risoluzione ha negato che il disabile possa considerarsi un "beneficiario individuato", seppure nominato espressamente dal disponente "*beneficiario dei beni del trust*". Costui, infatti, non è propriamente beneficiario dei beni del trust, quanto piuttosto beneficiario dell'assistenza in cui risiede lo scopo del trust.

In altri termini, l'Agenzia, seppure indirettamente, sembra voler affermare che, affinché un beneficiario possa considerarsi "individuato", non solo deve essere indicato in modo certo nell'atto istitutivo o in documenti successivi, ma è necessario individuare anche la quota che gli spetta. Ciò lo si deduce, appunto, dall'articolo 73, comma 2, del Tuir, in base al quale "*nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi, ovvero in mancanza, in parti uguali*". Nella fattispecie, poiché il disabile non beneficia di una somma periodica determinata nell'atto istitutivo, bensì di quanto necessario al suo mantenimento secondo la valutazione discrezionale del trustee, non può definirsi un beneficiario "individuato" del trust.

La circostanza, dunque, che il disabile possa far valere il proprio diritto all'assistenza, come in questo caso, tramite il tutore (ma spesso è proprio la nomina di un tutore che i genitori vogliono evitare con la costituzione del trust), non è decisiva per la sua tassazione "per trasparenza".

I beneficiari finali non sono "beneficiari individuati"

	<p>La risoluzione, inoltre, ha evidenziato che non possono correttamente considerarsi "beneficiari individuati" i beneficiari finali di questo trust, tenuto conto che il disponente si riserva di nominarli in un momento successivo, senza quindi designarli preventivamente. Secondo, l'atto istitutivo, infatti, <i>"Quando il trust avrà esaurito il suo scopo, il settlor, se vivente, darà disposizioni al trustee per l'assegnazione dei beni residui; nel caso che il settlor sia deceduto ovvero, se vivente, sia nell'impossibilità di darle...il trustee dovrà disporre dei beni residui in favore dei parenti del settlor e del di lui coniuge"</i>.</p> <p>Del resto, si aggiunge, questo tipo di trust a favore di disabili, proprio per la sua finalità, proietta nel tempo la volontà del disponente, è cioè necessariamente un trust di lunga durata in cui difficilmente i beneficiari finali sono indicati dal disponente già nell'atto istitutivo. Inoltre, anche quando i beneficiari finali fossero individuati in modo certo nell'atto costitutivo, o in altri documenti successivi, di sicuro non potrebbero essere predeterminate dal disponente le quote che a essi spettano, essendo del tutto incerto il <i>quantum</i> dei beni che residuerebbero in trust alla morte del beneficiario. In altri termini, i beneficiari finali di un trust a favore di disabili, non potrebbero mai qualificarsi come "beneficiari individuati" nel senso chiarito dalla risoluzione.</p>
8 ottobre	<p>D.M. ha segnalato: Segnalo, in tema di cancellazione di ipoteca ex l. 40/07, l'importante (a mio avviso) contributo del collega Angelo Chianale, Le nuove regole sulla cancellazione dell'ipoteca per i mutui bancari (L. 2 aprile 2007, n. 40), in Riv. dir. civ., 2007, 487-508.</p>
15 ottobre	<p>Segnalo la sentenza della S.C. penale, camera di consiglio 19.10.2006, n. sentenza 1016, Reg. generale n. 20207/06 che ha stabilito che la realizzazione di un soppalco implicando aumento di superficie utile, è sempre ristrutturazione edilizia da eseguirsi o con permesso di costruire o con DIA sostitutiva ex art. 22.</p> <p>In mancanza, si ha abuso penalmente rilevante, con quel che potrebbe seguirne per noi sul piano civilistico (ricevibilità dell'atto): ergo, se è (come pare essere per la S.C.) ristrutturazione "maggiore", la mancanza almeno di una DIA rende il bene incommerciabile. A.G.</p>
15 ottobre	<p>Segnalo ai colleghi l'interessante sentenza del Tribunale di Milano - 1^a Sez. Civile - 5-27 giugno 2007 n. 8037 (Guida al Diritto n. 41 del 2007 alla pagina 56) in materia di mailing list e segreto epistolare, dalla quale emerge che i messaggi scambiati nell'ambito di una mailing list (ndr: quindi, anche la nostra sigillina lista) sono caratterizzati da segretezza e godono della tutela di cui all'art. 15 Cost., agli artt. 616 e 618 Cod. Pen., nonché all'art. 13 D.P.R. n. 513/97.</p> <p>Cordialmente G.R.</p>
16 ottobre	<p>A proposito di trascrizione di atti di acquisto di nuda proprietà ed usufrutto di un unico bene da parte di due soggetti, G.G. ha inviato in allegato il parere della Direzione Centrale dell'Agenzia del Territorio, secondo cui nella fattispecie in oggetto si è in presenza di un doppio negozio</p>
17 ottobre	<p>M.K. ha scritto: La sentenza emessa ieri dalla Cassazione è così importante e di sicuro interesse per tutti noi che non può non essere trasmessa in lista.</p> <p>Tratta i delicatissimi temi del diritto alla vita, del consenso informato, del consenso presunto, dell'accanimento terapeutico, dei limiti alla possibilità da parte del legale rappresentante (o dell'amministratore di sostegno) di esprimere il consenso alla cessazione dei trattamenti terapeutici e, soprattutto, dell'impossibilità per un terzo (tutore, amministratore di sostegno o, aggiungerei, fiduciario nominato volontariamente dal malato nel cd. testamento biologico) di esprimere un consenso sostituendosi alla volontà del malato incapace, ma della esclusiva possibilità di ricercare una volontà reale o presunta del malato incapace da ricostruire sulla base di elementi di prova chiari, univoci e convincenti tratti da sue dichiarazioni o dal suo pregresso stile di vita e dalle sue convinzioni etiche, morali.</p> <p>La sentenza è sicuramente destinata a costituire un punto di riferimento importante per tutte le tematiche trattate.</p>
22 ottobre	<p>Gaetano Petrelli ha scritto: Allego alla presente lo studio in oggetto, che costituisce rielaborazione e approfondimento delle note che avevo elaborato, a primissima lettura, al momento dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 192/2005.</p> <p>Questo lavoro affronta innanzitutto il problema del coordinamento della disciplina statale con quella regionale, accennando in particolare alle discipline delle Regioni Piemonte e Lombardia, quest'ultima già in vigore, e sviluppando in parte la casistica; e si giova in diverse parti degli importanti contributi interpretativi di Giovanni Rizzi ed Antonio Testa, che ringrazio per i loro acuti approfondimenti (dalle cui conclusioni mi discosto, peraltro, in diversi punti).</p>

Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali

<p><u>Risoluzione Ministeriale</u> <u>268/E/2007</u></p> <p>(Il Sole 24Ore 29.9.2007 p. 37)</p>	<p>CESSIONE D'AZIENDA E COMPENSAZIONE CREDITI-DEBITI</p> <p>In caso di cessione d'azienda, l'acquirente, a cui sono trasferiti i debiti fiscali e contributivi, può estinguerli utilizzando crediti d'imposta propri. Nel modello F24 dove saranno compensati i debiti fiscali, dovrà essere indicato il solo codice fiscale della società cessionaria che procede al versamento per compensazione.</p>
<p><u>Ordine servizio Agenzia</u> <u>Territorio 1/2007</u></p> <p>(Il Sole 24Ore 29.9.2007 p. 37)</p>	<p>ISPEZIONI IPOTECARIE ON LINE</p> <p>Dall'1.01.2008 le ispezioni ipotecarie potranno essere effettuate solo per via telematica. Pertanto, gli utenti che operano su postazioni self service potranno accedere al servizio solo attraverso il sistema Sister.</p>
<p><u>Risoluzione Ministeriale</u> <u>1.08.2007 n. 197/E</u></p>	<p>CAPARRA CONFIRMATORIA</p> <p>La caparra confirmatoria è esclusa dall'applicazione dell'Iva solo quando ha esclusiva natura risarcitoria, con applicazione dell'imposta di registro in misura pari allo 0,50%. Se invece le somme corrisposte costituiscono anche un acconto sul prezzo della compravendita, la caparra deve essere assoggettata ad Iva, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.</p> <p>La natura e finalità della caparra confirmatoria sono evidenti considerando le conseguenze in ipotesi di inadempimento di una delle parti: se inadempiente è chi ha dato la caparra, l'altro può recedere e trattenere la caparra; se inadempiente è chi ha ricevuto la caparra, l'altro può parimenti recedere dal contratto ed ottenere il doppio della caparra versata. Essa quindi assume funzione risarcitoria. Se invece il versamento è imputato ad acconto del prezzo pattuito, l'operazione rientra nell'ambito di applicazione Iva con conseguente obbligo per il soggetto percipiente di emettere fattura. Rilevante è, quindi, la volontà delle parti.</p> <p>Effetti simili possono essere raggiunti con la previsione della caparra penitenziale e clausole penali, previste per la possibilità di mancato adempimento del contratto e che rappresentano la quantificazione del diritto di recesso a ciascuna delle parti.</p>
	<p>Elenchi clienti e fornitori: esonerati tutti i professionisti per il periodo di imposta 2006</p> <p>Elementi informativi, definizione delle modalità tecniche e termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.</p> <p><i>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 53/E del 3 ottobre u.s. che si pubblica di seguito, recepisce le istanze del notariato ed esclude i professionisti dall'obbligo di presentazione dell'elenco clienti fornitori per l'anno 2006.</i></p> <p>L'art. 15, comma 3-ter, del decreto legge 2 luglio 2007, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127 ha successivamente previsto, limitatamente al periodo di imposta 2006, l'esonero dal nuovo adempimento per alcune categorie di contribuenti. La disposizione citata prevede che: "Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare n. 53/E citata che non sono tenuti all'adempimento relativo al periodo di imposta 2006 gli esercenti arti e professioni di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 600/73, indipendentemente dall'eventuale opzione per la contabilità ordinaria.</p> <p><i>Sul notiziario del 4 ottobre è possibile leggere un breve commento tecnico del dottor Nicola Forte.</i></p>

<p><u>R.M. 278/E/2007</u></p> <p>Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 278/E del 4 ottobre 2007</p>	<p>TRUST A FAVORE DI DISABILI</p> <p>Il trust a favore di un disabile si deve intendere come un trust “di scopo”, cioè privo di un beneficiario determinato. Nel caso esaminato dalla risoluzione a margine, non essendo il disabile destinatario finale dei beni in trust, né il percettore di redditi durante la vita del trust, secondo l’Agenzia delle Entrate egli non può essere definito come un beneficiario.</p> <p>La tassazione del reddito avviene, quindi, direttamente in capo al trust. Si tratta del primo intervento dell’agenzia delle Entrate dopo la pubblicazione della circolare 48/E del 6 agosto scorso (vedi in CNN Notizie del 7 agosto 2007) con cui era stata data una prima lettura delle novità normative introdotte in materia dalla legge finanziaria per il 2007.</p>
<p><u>R.M. 281/E/2007</u></p>	<p>DONAZIONI POST-SCISSIONE</p> <p>La scissione parziale proporzionale con assegnazione del patrimonio immobiliare alla beneficiaria e la successiva cessione e donazione delle quote della scissa operativa non è elusiva. I 2 trasferimenti devono essere effettuati a favore dei soci della scissa per facilitare il passaggio generazionale, mentre la cessione non può superare il 50% del capitale sociale.</p>
<p><u>R.M. 279/E/2007</u></p>	<p>IMPOSTA DI BOLLO SU CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE</p> <p>Le certificazioni di iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente in Italia scontano l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 14,62 euro. I due documenti rientrano tra gli atti e i provvedimenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione dietro richiesta dell’interessato.</p>
<p><u>R.M. 11.10.2007</u> <u>n. 286/E</u></p>	<p>AFFITTO DI BOX AUTO DA PARTE DI ENTE NON COMMERCIALE</p> <p>Qualora l’ente abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, qualunque attività dallo stesso posta in essere, ivi compresa la realizzazione del parcheggio e la successiva concessione in locazione dei relativi box auto, costituisce, sia ai fini Ires che ai fini Iva, esercizio di attività commerciale.</p> <p>Nell’ipotesi in cui l’ente interpellante si qualifichi, come prospettato dallo stesso, quale ente non commerciale, per individuare il trattamento tributario ai fini Ires e Iva dell’attività di costruzione e successiva locazione dei box auto, occorre verificare la sussistenza dei presupposti sopra evidenziati. In base a quanto emerge dall’istanza, l’attività che l’ente interpellante intende porre in essere avrà ad oggetto la costruzione e la successiva locazione di un parcheggio costituito da n. 115 posti auto, realizzata mediante la stipulazione di contratti di appalto, l’accensione di un mutuo ipotecario per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera e la successiva stipulazione di contratti di locazione. Argomentando in base alle dimensioni dell’iniziativa descritta e alla complessiva organizzazione presupposta nella realizzazione della stessa, sembra che l’attività in questione presenti significativi caratteri di commercialità.</p> <p>Nel presupposto, infine, che lo svolgimento dell’attività, secondo le modalità e i caratteri dimensionali riferiti dall’interpellante, implichi, come sopra precisato, la predisposizione di un’apposita organizzazione di mezzi e risorse ovvero l’impiego e il coordinamento del capitale per fini produttivi nell’ambito di un operazione di rilevante entità economica, si configurerà un’organizzazione in forma d’impresa, come tale, qualificabile attività commerciale sia ai fini Ires che ai fini Iva.</p>
<p><u>C.M. 54/E/07</u></p> <p>(Il Sole 24Ore 12.10.2007 p. 38)</p>	<p>CESSIONE D’AZIENDA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA</p> <p>La base imponibile dell’imposta di registro per la vendita di un’azienda effettuata nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, delle grandi imprese in stato di insolvenza non è data dal prezzo di aggiudicazione, ma dal valore venale dei beni che compongono l’azienda.</p>
<p><u>Prov. Ag. Territorio</u> <u>9.10.2007</u></p>	<p>CANCELLAZIONE AUTOMATICA DELLE IPOTECHE</p> <p>Per la cancellazione delle garanzie senza spese, come previsto dal decreto Bersani sulle liberalizzazioni (D.L. 31.01.2007, n. 7), il sistema passa alla trasmissione telematica delle comunicazioni: facoltativa dal 5.11.2007 e obbligatoria dal 1.03.2008. Il decreto a margine definisce le modalità di invio telematico delle comunicazioni di cancellazione all’ufficio del Territorio da parte delle banche, delle società finanziarie e degli enti di previdenza obbligatoria</p>

<p><u>R.M. 296/E/2007</u> Il Sole 24Ore 19.10.2007 pag. 31</p>	<p>RITENUTA DAI NOTAI SULLE VENDITE FORZATE</p> <p>È il notaio che vende l'immobile nel corso di una procedura esecutiva ad avere l'obbligo di effettuare e versare la ritenuta, in nome e per conto del debitore esecutato, sulle fatture che lui stesso ha emesso per i compensi sugli atti di vendita.</p>
<p><u>Ris. 18.10.2007 n. 5</u> <u>Dpf</u></p>	<p>ESENZIONI ICI</p> <p>E' stato chiesto se sono soggetti al pagamento dell'Ici l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto ed il coniuge, separato o divorziato, assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 654 del 14.01.2005, ha affermato che in capo all'assegnatario nasce soltanto un diritto personale di credito nei confronti del locatore e non un diritto reale di godimento. In conseguenza di ciò, il locatario con patto di futura vendita non è tenuto al pagamento dell'Ici, poiché l'art. 3, c. 1 del D. Lgs. n. 504/1992 individua, tra i soggetti passivi del tributo, solo i titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sugli immobili.</p> <p>Relativamente all'assegnazione della casa coniugale, anche in questo caso è riconosciuto all'assegnatario soltanto un diritto di natura personale. La Corte di Cassazione (sentenza n. 6192 del 16.03.2007 e n. 18476 del 5.07.2005) ha affermato che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale.</p> <p>Il principio è stato confermato con nota n. 4440/2007/DPF/UFF del 3.04.2007: si è sostenuto, inoltre, che il coniuge non assegnatario della casa coniugale, se titolare del diritto di proprietà sulla stessa, deve pagare l'imposta senza poter usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale poiché, ai sensi dell'art. 8, c. 2 del D. Lgs. n. 504/1992 - modificato dall'art. 1, c. 173, lett. b) della legge 27.12.2006, n. 296 - per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la dimora abituale, che, salvo prova contraria, coincide con la residenza anagrafica dello stesso soggetto.</p> <p>Nella suddetta nota, tuttavia, è stato chiarito che i Comuni possono, attraverso una norma regolamentare, estendere il beneficio della detrazione e dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche agli immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale. Tale disposizione regolamentare non sarebbe in contrasto con la norma contenuta nell'art. 59, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 446/1997, in cui si prevede che i Comuni possano considerare abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, solamente quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, senza fare alcuna menzione agli affini o ai coniugi. L'introduzione di detta disposizione, rientra, infatti (nota n. 1184/2007/DPFUFF) nel più ampio potere regolamentare riconosciuto agli enti locali (art. 52 D. Lgs. n. 446/1997).</p>

<p><u>Ris. 18.10.2007</u> <u>n. 4</u> <u>Dpf</u></p>	<p>ancora in tema di ESENZIONE ICI</p> <p>Per i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia l'unica possibilità per ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale è quella di fornire la prova della dimora abituale nel Comune ove è ubicato l'immobile. Nessun rilievo hanno, invece, le disposizioni contenute nell'art. 66 della legge 21.11.2000, n. 342, in base alle quali per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia non è richiesta la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile, in quanto le stesse sono applicabili esclusivamente all'imposta di registro, all'Iva e all'Irpef e non possono, pertanto, essere estese all'ICI.</p> <p>Al riguardo, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall'art. 8, c 2 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504. La norma prevede che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Tale norma ha introdotto una presunzione semplice, suscettibile quindi di essere superata da prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.</p>
<p>Ministero dell'Interno Circolare 22 ottobre 2007, n. 56 – Prot. n. 15100/397/9912</p>	<p>Trascrizione semplificata delle sentenze di separazione e divorzio a seguito del Regolamento UE 2201/03</p> <p>Si fa seguito alla Circolare n. 24 del 23 giugno 2006 con la quale venivano date istruzioni in merito alla trascrizione delle sentenze di separazione, divorzio ed annullamento del matrimonio a seguito della entrata in vigore del Regolamento CE 2201/03, per fornire chiarimenti, richiesti da parte da alcuni Comuni e Uffici Consolari, relativi all'ambito temporale di applicazione del Regolamento.</p> <p>Come è noto tale regolamento, ai sensi dell'art. 64 co. 1 si applica in ogni caso ai procedimenti giudiziari iniziati a partire dal 1 marzo 2005, ma i commi successivi estendono retroattivamente l'applicazione del regolamento anche ai procedimenti ai quali risultava precedentemente applicabile il regolamento CE 1347/2000 che, come è noto, era entrato in vigore a partire dal 10 marzo 2001.</p> <p>Pertanto, la disciplina semplificata del regolamento CE 2201/03 e le istruzioni di cui alla predetta circolare n. 24, si applicheranno anche alle sentenze emesse a seguito di procedimenti precedentemente sottoposti al Regolamento 1347/2000.</p> <p>Invece, nel caso di sentenze alle quali risulti inapplicabile la predetta normativa comunitaria (in sostanza, sentenze comunitarie emesse prima del 10 marzo 2001 e sentenze emesse da Tribunali di Stati esteri non facenti parte dell'Unione Europea), dovranno applicarsi le eventuali convenzioni bilaterali esistenti o, in mancanza, la normativa di cui agli artt. 64 e segg. della Legge n. 218/95.</p>
<p>G.U. 245/2007</p>	<p>INDICI EQUO CANONE</p> <p>Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007, pubblicati in base alla L. 392/1978 sulle locazioni di immobili urbani e alla L. 449/1997. La variazione percentuale del mese di settembre 2007 è stata dell'1,6%. La variazione rispetto allo stesso periodo di 2 anni fa è stata del 3,6%.</p>
<p>Direttiva Comunità Europea 2005/19/CE</p>	<p>SOCIETA' EUROPEA E SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA</p> <p>Uno degli effetti dell'attuazione della direttiva 2005/19/Ce relativa al regime fiscale comune da applicare alle operazioni di ristrutturazione aziendale è l'ampliamento della platea dei soggetti passivi Ires, comprendendo anche la Società europea per azioni e la società cooperativa europea. Le due nuove entità giuridiche troveranno collocazione all'interno dell'art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir. Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale di tali nuovi soggetti si applicheranno le ordinarie regole già esistenti per le società di capitali nazionali che prevedono che siano considerate come residenti le società che hanno per la maggior parte del periodo di imposta la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.</p>

<p>Risoluzione Agenzia del Territorio 2/2007 22 ottobre 2007</p>	<p>MAGGIORAZIONE 20% SU ISPEZIONE IPOTECARIA La maggiorazione del 20% sulle tasse ipotecarie, per poter controllare atti e documenti, deve essere corrisposta ogni volta che un soggetto effettui un'ispezione, anche se l'esito costituisce una conferma delle informazioni già ottenute in precedenti verifiche.</p>
<p>Ministero dell'Interno Circolare 18 ottobre 2007, n. 55</p>	<p>Trascrizione in Italia di matrimoni contratti all'estero. OGGETTO: Matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Estratti plurilingue di atti dello stato civile. <i>Questa Direzione ha preso atto che in alcune occasioni è stata richiesta la trascrizione in Italia di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, di cui uno di cittadinanza italiana, presentando la documentazione richiesta dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976.</i> <i>...omissis ...</i> <i>Nelle more di tale processo di modifica, si ricorda che in mancanza di modifiche legislative in materia, il nostro ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale e la richiesta di trascrizione di un simile atto compiuto all'estero deve essere rifiutata perché in contrasto con l'ordine pubblico interno.</i> <i>Si richiama pertanto l'attenzione degli ufficiali di stato civile affinché al momento di trascrivere un matrimonio contratto all'estero da un cittadino, pongano particolare cura alla verifica che i due sposi siano di sesso diverso, eventualmente richiedendo direttamente al cittadino o al consolato che ha trasmesso la pratica, in caso di dubbio, un documento di identità dal quale si evinca inequivocabilmente il sesso degli interessati.</i></p>
<p>Risoluzione Ministeriale 18.10.2007 n.300 Legge. 296/2006</p>	<p>BENEFICI FISCALI NEI CONFERIMENTI Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria nelle operazioni di conferimento previste dalla Finanziaria 2007 è possibile anche nel caso in cui i soggetti conferenti siano delle imprese individuali. In tal modo si consente di derogare al principio di neutralità fiscale per i conferimenti e, al sussistere di determinate condizioni, di beneficiare del riconoscimento di maggiori ammortamenti. L'agevolazione, prevista dalla L. n. 296/2006, è relativa alle operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'art. 176 Tuir negli anni 2007 e 2008.</p>

Scadenario

<p>1 ottobre 2007</p>	<p>Estesa anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter), lettera d, D.P.R. n. 633/1972 l'applicabilità del meccanismo dell'inversione contabile, cd. "reverse charge". Attraverso tale sistema, si trasferisce al cessionario gli obblighi al pagamento del tributo, in deroga alla disposizione di cui all'art. 17 del D.P.R. 633/1972. Dunque, l'imposta viene assolta dal cessionario, quale soggetto passivo nel territorio dello Stato, anziché dal cedente. La novità scatterà per le operazioni effettuate a partire dal 1.10.2007, per cui ne sono esclusi gli atti stipulati entro il 30.09.2007, nonché le fatture emesse entro tale data indipendentemente dalla stipulazione dell'atto.</p>	<p>Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 25 maggio 2007 (G.U. 3 luglio 2007, n. 152)</p>
<p>1 ottobre 2007</p>	<p>Entro il prossimo 1.10.2007 i datori di lavoro dovranno inviare il modello 770, indicando i dati previdenziali nel quadro C. Al riguardo, l'Inps ha fornito chiarimenti e istruzioni operative con la circolare n.115/2007</p>	<p>circolare n. 115/2007.</p>
<p>2 ottobre 2007</p>	<p>Entra in vigore il decreto che dà attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.</p>	<p>D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154 (GU n. 216 del 17-9-2007)</p>
<p>15 ottobre 2007</p>	<p>Termine per il primo invio degli elenchi clienti e fornitori</p>	<p>Provvedimento Direttore</p>

	per la generalità dei contribuenti.	Agenzia Entrate 25 maggio 2007 (G.U. n.139 del 14.06.2007)
28 ottobre 2007	<p>E' in vigore da oggi il regolamento attuativo per le Società di Investimento Immobiliare Quotate previsto dal comma 141 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).</p> <p>Entro il 31 dicembre 2007 l'Agenzia delle entrate dovrà istituire l'elenco delle società ammesse al regime speciale, da aggiornare con cadenza annuale.</p> <p>Il provvedimento presenta più di un aspetto controverso, tra i quali, le difficoltà sugli strumenti per la vigilanza sulle società e il regime fiscale discriminante per le società estere e quotate all'estero.</p> <p>Nuovi interventi si aspettano già nella legge Finanziaria per il 2008</p>	<p>Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 7 settembre 2007, n. 174 (GU n. 248 del 24-10-2007)</p> <p><i>Regolamento recante disposizioni in materia di SIIQ (società di investimento immobiliare quotate), in attuazione dell'articolo 1, comma 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</i></p>
29 Ottobre 2007	Dal 29.10.2007, i titolari di partita Iva devono utilizzare i nuovi modello F24 e F24 accise, approvati con decreto Agenzia Entrate 23.10.2007. L'obbligo dal 29.10.2007 scatta per i titolari di partita Iva obbligati ad effettuare i versamenti con modalità telematiche, nonché per i non titolari di partita Iva che intendono avvalersi delle modalità on line. I titolari di partita Iva esclusi dall'obbligo di eseguire i versamenti online, se intendono usare il nuovo modello cartaceo, possono prelevare dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate . Dal 1.01.2008, il nuovo modello sarà disponibile anche presso gli sportelli degli intermediari della riscossione.	Decreto Agenzia Entrate 23.10.2007
1 novembre 2007	Entra in vigore il D.Lgs che recepisce la direttiva comunitaria 2004/39 relativa ai mercati degli strumenti finanziari che disciplina la vigilanza sugli intermediari, i servizi e le attività di investimento, l'operatività transfrontaliera, la gestione collettiva del risparmio, i provvedimenti ingiuntivi, i mercati e la gestione accentrata di strumenti finanziari, le sanzioni penali e amministrative.	D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 (G.U. n. 234 del 8-10-2007 - Suppl. Ordinario n. 200)
1 novembre 2007	A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.	Art.1 comma 195 Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
5 novembre 2007	<i>(Cancellazioni con il sistema c.d. "Bersani")</i> A decorrere dal 5 novembre 2007 è attivata una fase sperimentale per la trasmissione per via telematica della comunicazione di cui all'art. 13, comma 8- <i>septies</i> , del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, in regime di facoltatività. Dall'1 marzo 2008 la comunicazione di cui al comma 1, è trasmessa dal creditore al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via telematica.	Agenzia del Territorio PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2007 (GU n. 239 del 13-10-2007)
10 novembre 2007	Entra in vigore il regolamento recante modifiche al decreto 30 marzo 2001, n. 400, concernente criteri e modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.	Decreto Ministero della Sviluppo Economico 22 maggio 2007, n. 177 (GU n. 250 del 26-10-2007)
14 novembre 2007	È istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformità al decreto legislativo 8 ottobre 2007 n.179, con il relativo sistema di	D.Lgs. 8 ottobre 2007 n.179 (GU n. 253 del 30-10-2007)

	legislativo 8 ottobre 2007 n.179, con il relativo sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori (in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262).	
15 novembre 2007	Termine per il primo invio degli elenchi clienti e fornitori per i contribuenti con volume d'affari, relativo all'anno 2006, che consente di optare per la liquidazione dell'Iva trimestrale (309.000 euro per le prestazioni di servizi).	Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 25 maggio 2007 (G.U. n.139 del 14.06.2007)
31 dicembre 2007	Scadenza proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina	Art.1 comma 392 Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
31 dicembre 2007	Scadenza della proroga delle agevolazioni del 36% in materia di recupero del patrimonio edilizio, nel limite di spesa di 48.000,00 Euro per unità immobiliare (prorogata anche l'aliquota IVA 10% per le relative prestazioni fatturate dall'1.01.2007). Il costo della manodopera dev'essere evidenziato in fattura.	Art.1 commi 387 e 388 Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
31 dicembre 2007	Salvo riaperture nella Finanziaria 2008 scade il 31.12.2007 la possibilità di detrazione dall'imposta lorda di parte della spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e di ristrutturazione edilizia (nonché per l'acquisto di frigoriferi e televisori analogici).	Legge 27.12.2006 n.296 (art.1 commi da 344 a 348)
31 dicembre 2007	Scadenza della proroga aliquota agevolata IRAP per il settore dell'agricoltura L'aliquota dell'1,9 per cento per l'Irap del settore agricolo è valida anche per il 2006; per il periodo d'imposta 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento, salvo ulteriori proroghe.	Art.1 comma 390 L. 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
1 gennaio 2008	Entra in vigore il D.Lgs portante le disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento , del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.	DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169 (GU n. 241 del 16-10-2007)
1 marzo 2008	(<i>Cancellazioni con il sistema c.d. "Bersani"</i>) A decorrere dall'1° marzo 2008 la comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, è trasmessa dal creditore al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via telematica.	Agenzia del Territorio PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2007 (GU n. 239 del 13-10-2007)
1 luglio 2008	Tracciabilità dei compensi ai professionisti Entra in vigore il limite dei 500,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell'art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell'art.35 della legge di conversione del "Decreto Bersani"	Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell'11.08.2006) modificato dall'art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
1 luglio 2008	Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell'art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) per edifici di <u>superficie utile fino a 1000 mq.</u> , nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile, con esclusione delle singole unità immobiliari.	D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)
1 luglio 2007	Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell'art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) <u>alle singole unità immobiliari</u> , nel caso di trasferimento a titolo oneroso.	D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)
1 luglio 2009	Tracciabilità dei compensi ai professionisti. Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in	Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006

	contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell'art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell'art.35 della legge di conversione del "Decreto Bersani"	(G.U. n.186 dell'11.08.2006) modificato dall'art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
--	---	--

Segnalazione di giurisprudenza

Cassazione 4888/2007	VENDITA DI COSA FUTURA – PRELIMINARE Secondo la Cassazione, a differenza del preliminare di vendita di cosa futura, che ha per contenuto solo la stipula di un successivo contratto definitivo, il contratto di vendita di cosa futura non costituisce un negozio in formazione, suscettibile soltanto di effetti preliminari, ma un contratto di vendita obbligatoria, perfetto <i>ab initio</i> e attributivo del diritto all'acquisto nel momento in cui la cosa venga ad esistenza, senza che possa rilevare la stipula, prevista per un'epoca successiva, dell'atto pubblico necessario alla trascrizione del trasferimento immobiliare, rappresentando questa una riproduzione formale del contratto originario, nella quale le dichiarazioni delle parti stesse assumono valore storico-rappresentativo e non manifestazione di una nuova volontà.
Consiglio di Stato sez. VI, 3 agosto 2007 Sentenza n. 4322 (vedi commento su CNN Notizie 1.10.2007)	Limiti alla sottoponibilità di un'area mineraria al vincolo derivante dal Codice dei beni culturali e del paesaggio Perchè un'area mineraria sia sottoponibile al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004, il bene preso in considerazione deve possedere caratteristiche tali da consentirne la riconduzione nella categoria dei "siti minerari", <i>ex art 10, comma quarto, lett. h)</i> , del D.Lgs., dovendosi considerare, quindi, illegittima l'imposizione di tale vincolo su un'area in cui non siano
Corte Cassazione Sentenza n. 20221 (Il Sole 24Ore 8.10.07 p. 35)	TRASFERIMENTO DI AZIENDA Il passaggio di azienda si verifica ogni volta che è ceduto un insieme di elementi organici e funzionalmente adeguati conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento è stato posto in essere. E' sufficiente che sia stata ceduta un'entità economica ancora esistente.
Cassazione Civ., sezione I, n. 25366 29 novembre 2006 (con nota di Emanuela De Roma, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2007, parte I, p. 743 ss)	Richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno senza il ministero di un difensore Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui il provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, la difesa tecnica ogniqualvolta il decreto, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida su diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o inabilitato.
Cass. sent. 1060/2007	INCOMPATIBILITÀ DI CARICA NELLO STUDIO ASSOCIATO Un professionista non può svolgere l'attività di giudice tributario se fa parte di uno studio associato anche se non si occupa direttamente della consulenza e assistenza fiscale.
Corte Cass. sent. 12.10.07 n. 21482	In caso di divisione di un immobile, se uno degli eredi non paga la quota dell'imposta di registro, gli altri sono obbligati a versare anche la sua parte, salvo poi il diritto a rivalersi su chi è stato inadempiente. Il debito verso l'Amministrazione Finanziaria è di fatto e di diritto uno e non può essere diviso.
Cass. 20886/2007	SOCIO AMMINISTRATORE-LAVORATORE DI SRL La Cassazione ha stabilito che il socio amministratore di una srl commerciale, che presta anche attività lavorativa nella società, deve iscriversi alla gestione previdenziale istituita per l'attività prevalente.
Cassazione Sez.Tributaria Sent.17818	RENDITA CATASTALE NON RETROATTIVA SE IL CATASTO E' IN RITARDO Massima - La procedura di attribuzione della rendita catastale non ha una diretta funzione

Del 26.06.2007	impositiva, ma mira solo ad accertare una situazione di fatto. Perciò il termine entro cui, ai sensi dell' <u>art. 1</u> , comma 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, l'Amministrazione deve provvedere "alla determinazione della rendita catastale definitiva ..." correggendo la rendita proposta dal contribuente con la procedura DOCFA ha natura meramente ordinatoria, e la sua decorrenza determina solo il mantenimento della rendita proposta fino alla conclusione del controllo amministrativo (e dunque fino a tale data la tassazione del bene sulla base della rendita proposta), ma non il venir meno del diritto-dovere dell'Amministrazione di attribuire all'immobile una rendita adeguata alle previsioni di legge.
Corte Cost. 348/2007	INDENNITA' DI ESPRIOPRIO La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del meccanismo di risarcimento previsto in caso di esproprio, che stabilisce una somma pari alla media del valore di mercato del bene e del reddito dominicale rivalutato riferito all'ultimo decennio con un'ulteriore sottrazione (per chi non dispone volontariamente la cessione) del 40%. Secondo i giudici, il criterio di calcolo previsto dalla legge italiana determina la corresponsione, in tutti i casi, di una somma largamente inferiore al valore di mercato. Potranno beneficiare degli effetti della sentenza tutti coloro che hanno in corso, alla data di pubblicazione della stessa, procedure per la determinazione dell'indennizzo o del risarcimento. Le procedure già concluse a tale data non dovranno essere riaperte. La sentenza non si applica nemmeno a coloro che hanno sentenze passate in giudicato o hanno concordato l'indennità. Anche coloro che hanno stipulato accordi per il trasferimento di quote di edificabilità in altre aree o cessioni di volumetria non potranno rimettere in discussione i patti già stipulati.
Corte Cass. sent. n. 20886 del 5.10.2007	ISCRIZIONI ALL'INPS DEL SOCIO AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ La Corte di Cassazione ha stabilito che non è più obbligatoria la doppia contribuzione Inps per il socio di società, amministratore e lavoratore. Il vincolo dell'iscrizione e di pagamento dei contributi ricorre per la sola gestione previdenziale riferita all'attività svolta con carattere di abitualità a prevalenza. È infatti incompatibile per uno stesso soggetto la coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni alla gestione separata in riferimento all'attività di amministratore e alla gestione commercianti per quella di socio lavoratore.
Ord. Trib. Pescara 27.09.2007	INCASSO ASSEGNI BANCARI POSTDATATI Il Tribunale di Pescara ha stabilito che l'assegno postdatato può essere incassato prima della data indicata sul titolo.
Cassazione sentenza 16031/2007	ANNULLABILITÀ COMPRAVENDITA DI PARTECIPAZIONI Non è annullabile il contratto di compravendita di partecipazioni per errore sul prezzo da parte dell'acquirente, salvo che lo stesso sia dovuto a dolo del venditore. Egli è obbligato a risarcire il danno se la controparte si sarebbe comunque determinata a concludere l'affare, ma a condizioni diverse
Corte Cass. 20649/2007	PRESCRIZIONE BREVE PER GLI ILLECITI DEI NOTAI Gli illeciti disciplinari commessi dai notai prima dell'entrata in vigore della normativa che ha modificato il procedimento disciplinare (D.Lgs. 249 del 1.08.2006), si prescrivono in 4 anni e non in 5, applicando la vecchia disciplina prevista dalla Legge 89/1913

Giurisprudenza tributaria

CTR Lombardia 61/2/2007 Il Sole 24Ore 1.10.2007 p.36	INTERPOSIZIONE FITTIZIA Secondo la Commissione Tributaria della Lombardia, negli atti di compravendita l'interposizione fittizia deve essere sempre provata con elementi certi e concreti. Pertanto, non è possibile ritenere che ricorra questa figura nella cessione di un terreno precedentemente oggetto di donazione tra madre e figli, con atto di liberalità, sia avvenuto in prossimità dell'alienazione del bene.
Corte Cassazione sentenza n. 12899 1.06.2007	CESSIONE D'AZIENDA – VALORE AVVIAMENTO L'oggettiva difficoltà di individuare un criterio univoco che consenta di valutare l'avviamento, crea problemi in ambito tributario posto che il valore dell'azienda ceduta

	assume rilevanza sia ai fini della imposizione diretta, in relazione alle eventuali plusvalenze patrimoniali scaturenti dalla cessione, che di quella indiretta, al fine della determinazione dell'imposta di registro dovuta. Dalla recente sentenza della Cassazione emerge che l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore dell'avviamento, realizzata a seguito di cessione d'azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro. Si determina in tal modo un'inversione dell'onere della prova che grava sul contribuente cui spetta superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore.
Corte Cass. sent. 5.10.07 n. 20858	STUDI ASSOCIATI Lo studio associato non mette al riparo il professionista davanti agli occhi dell'Amministrazione Finanziaria da eventuali altre attività. Infatti, l'ufficio delle imposte può elevare il reddito fondandosi sul conto corrente bancario dal quale emergono diverse entrate, che sono da sommare a quelle dello studio. Sarà poi il contribuente a dover provare, eventualmente, di non aver svolto lavoro autonomo per conto suo.
Commissione Tributaria Lazio sentenza 15.6.07 n. 70/9/07	AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Spettano anche allo studente universitario le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa nel luogo ove è tenuto a frequentare, e di fatto frequenta, con assiduità il corso di laurea.
Commissione Tributaria Lazio 189/38/2007	AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Secondo la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, il mancato rispetto del termine di 18 mesi per stabilire la propria residenza nell'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", se non è direttamente imputabile al contribuente, non produce conseguenze negative su quest'ultimo

Dottrina

Amministrazione di sostegno e inabilitazione

E' stato segnalato un saggio di Giovanni Bonilini, che tratta dei rapporti tra due istituti posti a tutela delle persone prive di autonomia e precisamente dell'amministrazione di sostegno, di cui alla legge del 9 gennaio 2004 n. 6 e dell'inabilitazione, disciplinata dall'articolo 415 del cod. civ..

In particolare l'autore si interroga sulla possibilità di istituire l'amministrazione di sostegno per le ipotesi di prodigalità, abuso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti, cecità o sordomutismo dalla nascita o prima infanzia, non accompagnato da sufficiente educazione e per le quali viene pronunciata l'inabilitazione.

L'autore analizza le singole situazioni contemplate dall'art. 415 comma 2 a partire dall'ipotesi della **prodigalità**, che può recare dei gravi pregiudizi e mettere a repentaglio gli interessi dello stesso soggetto e dei suoi familiari, ma che non rientra nelle ipotesi per le quali l'art. 404 c.c. prevede l'applicazione dell'amministrazione di sostegno. Pertanto, solo nel caso in cui la stessa prodigalità sia sintomo di una deficienza intellettiva il giudice potrà nominare l'amministratore di sostegno.

Per quanto riguarda le ipotesi concernenti le **persone che abusino abitualmente di sostanze alcoliche o stupefacenti**, il codice prevede, nei casi in cui tali soggetti espongano loro stessi e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, la misura dell'inabilitazione soprattutto per tutelare i beni di famiglia.

Sarà dunque, il giudice a valutare l'applicabilità, in tali ipotesi, dell'amministratore di sostegno in quanto, il dettato dell'art. 404 c.c., non specifica se l'abituale abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti comporta "una infermità o menomazione fisica o psichica".

Infine, l'autore si occupa dei soggetti **sordomuti, ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia** i quali, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, hanno una evidente difficoltà a comprendere per cui è necessario ricorrere alla inabilitazione. Mentre se tali soggetti hanno una sufficiente educazione, si può istituire l'amministratore di sostegno i cui compiti sono stabiliti dal giudice in base alla capacità dei soggetti di curare i propri interessi.

In conclusione l'autore ritiene preferibile applicare, se ne ricorrono i presupposti, l'istituto dell'amministrazione di sostegno, in quanto tale istituto, rispetto a quello dell'inabilitazione, lascia al beneficiario molti spazi di capacità.

(Attualità e saggi, 6/2007, pag. 637 e segg.)

Disposizione di diseredazione

G.Bonilini ha dedicato un interessante saggio al tema della diseredazione, indagando la posizione di dottrina e giurisprudenza.

Alcuni dubitano della validità della diseredazione facendo leva sulla considerazione che le disposizioni testamentarie devono avere per fine ultimo una positiva attribuzione di beni e non una finalità negativa, quale l'esclusione di alcuni soggetti dalla successione. Inoltre la validità della diseredazione è messa in dubbio dal timore di configurare la fattispecie quale forma di indegnità rimessa al mero potere discrezionale di un privato, al di fuori dei casi tassativi (ed inderogabili) posti dalla legge.

Parte della dottrina riconosce piena efficacia alla diseredazione di soggetti non legittimari attraverso approcci e giustificazioni diverse.

Altri ammettono la validità della diseredazione solo in quanto possa configurarsi come istituzione implicita di altri successibili *ex lege*, di pari grado o, in assenza di questi ultimi, di grado successivo, che non siano stati esclusi.

Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione (si ricordi *Cass. 20.6.1967 n. 1458*) il testatore può validamente escludere dall'eredità un successibile legittimo, non legittimario, purché la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive.

Per altri ancora la diseredazione è pienamente legittima anche quando esaurisca il contenuto della scheda testamentaria, in quanto non si può negare che, ai sensi dell'art. 587 1° comma c.c., anche attraverso la sola diseredazione il testatore abbia, sebbene in modo negativo, predisposto un regolamento dei propri interessi per il tempo successivo alla propria morte.

Per la giurisprudenza di merito è nullo, per illiceità della causa, il testamento che diseredi tutti i parenti non legittimari di ogni ordine e grado, senza prevedere una manifestazione di volontà di attribuire, anche implicitamente, le proprie sostanze allo Stato. Tuttavia non mancano pronunce della giurisprudenza di merito che enuncino la validità della diseredazione, come unica disposizione di segno negativo, in quanto espressione dell'autonomia negoziale del *de cuius*.

In base ad una pronuncia della Suprema Corte (*Cass. 18.6.1994 n. 5895*) soltanto nel caso in cui il testatore si sia limitato ad escludere dalla propria successione tutti i successibili legittimi senza prevedere, nel contempo, una disposizione con la quale regolare la sorte del proprio patrimonio, può dirsi che l'autonomia del *de cuius* cozza con i principi inderogabili del nostro ordinamento, poiché verrebbe ad essere definitivamente vacante l'eredità *de qua*. Laddove la solitaria disposizione di diseredazione lasci per lo meno sopravvivere la possibilità che un successibile (anche se in ultima istanza lo Stato, *ex* 586 c.c.) venga alla successione, tale disposizione potrà ritenersi pienamente valida.

Infine la diseredazione, sempre secondo la Suprema Corte (*Cass. 23.11.1982 n. 6339*), non impedisce, al pari dell'indegnità, l'operare della rappresentazione, a condizione che siano attuali tutti i presupposti richiesti dagli articoli 467 ss. c.c., fatta salva la possibilità venga che la rappresentazione venga esclusa dallo stesso testatore.

Sempre in giurisprudenza è stato espressamente sostenuto che nel caso in cui la diseredazione esaurisca il contenuto del testamento, si apre la successione legittima in favore dei non diseredati. Laddove, al contrario, oltre alla diseredazione il testatore abbia previsto una disposizione positiva, la delazione avverrà *ex testamento*.

La dottrina univoca ritiene che i soggetti non diseredati non siano delati *ex testamento*, ma che operi la successione legittima, seppur modificata nel suo operare dalla previsione di una disposizione *mortis causa* negativa che impedisce la delazione legittima dei diseredati.

(*Famiglia, Saggio, Persone e Successioni* 8-9 agosto – settembre 2007, pag. 715 ss.)

La rinegoziazione delle clausole contrattuali

E' stato segnalato un saggio di Nicola Corea dedicato al tema della rinegoziazione, tipica soprattutto del commercio internazionale.

L'autore cerca di individuarne la nozione, la natura, le origini e le fonti normative, dell'obbligo di rinegoziare non costituendo tali principi diritto vigente.

Si tratta dunque di quell'attività con la quale le parti rideterminano il contenuto di un contratto alterato da sopravvenienze imprevedibili, evitando in tal modo la risoluzione; è un contratto modificativo, anche se, in certi casi, può avere natura novativa, e quindi efficacia estintivo-costitativa.

(*Studium Iuris, Attualità e Saggi*, 5/2007, p. 534 ss.)

Osservazioni sul patto di famiglia (brogliaccio per una lettura disincantata)

E' stato segnalato un saggio di A.Di Sapia dedicato alla Legge 14 febbraio 2006, n. 55, recante "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia", con cui sono stati introdotti gli articoli dal 768-*bis* al 768-*octies* disciplinanti il patto di famiglia.

Il Patto di Famiglia è il contratto con il quale, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più dipendenti.

L'istituto tende ad "assicurare la continuità dell'impresa, preservandola dalla possibili vicende successorie conseguenti alla morte del suo titolare, e conciliandola con il diritto dei legittimari".

Considerata la natura del patto di famiglia come negozio *inter vivos* e con effetti immediati, la deroga del PF ai patti successori (dispositivi e rinunciativi) sta nel fatto che evita il c.d. *votum captandae mortis*, e quindi non riguarda l'enunciato normativo ma solo la ricostruzione che ne hanno dato gli interpreti. Il saggio è così strutturato:

La nozione di patto di famiglia.

L'accordo delle parti e l'oggetto.

La causa

La forma.

L'art. 768-*quater* c.c.. La partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

La liquidazione.

L'assegnazione con successivo contratto.

L'esenzione dalla collazione e riduzione.

I vizi del consenso.

L'art. 768-*sexies*. I rapporti con i terzi.

L'art. 768-*septies*. Lo scioglimento e la modificazione del contratto.

L'art. 768-*octies*. Le controversie.

(in Il diritto di famiglia e delle persone, 2007, pag. 289 ss.)

Diritto internazionale

Trasferimento nel Delaware della sede di una società italiana

Qualsiasi società straniera può migrare nel Delaware purché in conformità con i requisiti della legge statale che regola la costituzione di società.

La società viene costituita tramite un *Certificate of Corporate Domestication* (*Certificato di Migrazione Aziendale*) e un *Certificate of Incorporation* (*Certificato di Costituzione aziendale*) equivalente per certi aspetti all'atto costitutivo previsto dal codice civile italiano.

La società è legalmente esistente dal momento del deposito del *Certificate of Incorporation* presso la Segreteria di Stato.

I requisiti principali possono riassumersi come di seguito:

- 1) la migrazione deve essere approvata/autorizzata dal Cda nelle modalità espresse nei documenti, accordi e quant'altro per iscritto, che governano gli affari interni e la gestione della società estera, nell'ambito delle applicabili leggi del paese estero;
- 2) il *Certificate of Incorporation* (Certificato di Costituzione) deve essere approvato/autorizzato nell'ambito delle stesse modalità di cui sopra.

Le società estere che migrano nello stato del Delaware, per diventare società c.d. "domestiche", sono considerate a tutti gli effetti essere la stessa entità quale la società estera "non-migrante" e possono continuare ad esistere nel paese estero o altra giurisdizione estera presso la quale esistevano/operavano subito prima della migrazione in Delaware. Pertanto, a meno che non diversamente concordato, o previsto altrove sotto le applicabili leggi del paese di prima costituzione, altra giurisdizione o, comunque, non del Delaware, ai fini dei requisiti del Delaware, non è necessaria la dissoluzione dell'entità originale.

Per i dettagli sui requisiti dello stato del Delaware e le procedure di costituzione, si rinvia al sito ufficiale dello Stato del Delaware dove è pubblicata la normativa di cui sopra:

<http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc16/index.shtml#TopOfPage>

Egitto: sull'acquisto fatto dal genitore in rappresentanza del figlio minore

In vista della stipula di un atto da parte di un cittadino egiziano diciottenne (ancora minorenne per la legge egiziana) occorre accertarsi se occorra un'autorizzazione.

La conclusione dell'istruttoria è stata quella secondo cui il padre può stipulare ogni contratto (acquisto, mutuo, ipoteca) in nome del figlio senza che occorra un'autorizzazione giudiziale.

**Aggiornata la lista dei Paesi aderenti
alla Convenzione per la soppressione della legalizzazione degli atti nella UE**

La Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, che esime da legalizzazione gli atti in seno alla Comunità Europea, è in vigore ormai fra sette Paesi, e non cinque, come invece risultava dal sito del Consiglio UE. La Convenzione in parola è ormai in vigore fra Belgio, Cipro, Danimarca, Lettonia, Francia, Irlanda e Italia. Su nostra segnalazione il Ministero degli Affari Esteri belga, depositario della Convenzione in parola, che ha provveduto a far aggiornare il sito: <http://consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=en>

Sulla procura per la costituzione di società in Turchia

Per le società aventi personalità giuridica in Turchia è indispensabile che vengano costituite mediante atto pubblico e questa è la regola generale, alla quale non mancano eccezioni per società "*minoris generis*". E non c'è dubbio che la forma richiesta per le procure debba essere quella dell'atto pubblico, ancorché si ricorra anche alla scrittura privata autenticata ma solitamente non per procure atte a costituire società.

Permesso di soggiorno elettronico - reciprocità

Il motivo del permesso di soggiorno è indicato chiaramente sui vecchi permessi in formato cartaceo, mentre sui nuovi permessi di soggiorno in formato elettronico esso non compare.

In questi casi si consiglia allo straniero di richiedere direttamente alla questura una attestazione scritta con indicato il motivo del suo permesso di soggiorno. Risulta che questo problema sarà superato tra qualche settimana poiché il Ministero dell'interno sta provvedendo a modificare le tessere elettroniche in modo tale che sia ben visibile il motivo del soggiorno.

Si tratta di un problema d'interesse notarile, in quanto la legge italiana collega al tipo di permesso rilasciato l'esistenza o meno di deroghe al principio di reciprocità.

L'attestazione scritta dovrebbe consentire di sopperire alla lacuna venutasi a creare con il rilascio dei nuovi modelli di permessi, in attesa del rilascio dei modelli aggiornati e corretti.

Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture

Piercarlo Colnaghi	La garanzia assicurativa ex art.4 D.Lgs.n.122/2005	Federnotizie n.5/2007 pag.162
Roberta Manchini	Esenzioni e limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare	Federnotizie n.5/2007 pag.174

Segnalazioni di siti web e programmi

Nuovo sistema per le ispezioni ipotecarie: proseguono le attivazioni

Con l'attivazione del nuovo sistema vengono fornite ulteriori funzionalità e muta l'interfaccia utente delle ispezioni ipotecarie. Tale nuova interfaccia comporta una diversa presentazione delle maschere di ricerca e degli esiti delle visure.

Ogni segnalazione di specifiche difficoltà sarà preziosa per migliorare la fruibilità del servizio, le segnalazioni potranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica

unimod@notariato.it

unimod@notariato.net (per invii dal dominio di posta interna)

specificando, in ogni caso, nell'oggetto "Ispezioni ipotecarie".

Dalla RUN, nell'area "Servizi di visura", il collegamento alla guida per le nuove modalità di visura.

Le clausole di conciliazione sulla RUN in formato redazionale

Prosegue il rinnovamento dei servizi accessibili dalla pagina di accesso (home page) della intranet del Notariato: le clausole di conciliazione, estratte dal libro "*La Conciliazione. Clausole contrattuali*" sono disponibili anche in formato redazionale.

I testi sono pubblicati nell'home page RUN nell'area dedicata alla ADR, a destra dello schermo, in formato word e possono essere scaricati e personalizzati con un comune sistema di videoscrittura.

Le clausole non hanno la pretesa di essere definitive né il loro contenuto di essere esaustivo: sono un punto di partenza per ragionamenti e riflessioni che accompagnino il "fenomeno conciliazione" nel suo manifestarsi nella società.

Vogliono essere anche una provocazione costruttiva, per gli utenti e per gli operatori del diritto di cui saremo lieti di accogliere i suggerimenti per una continua e attenta "attualizzazione" dei contenuti. A tal fine eventuali contributi potranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica cnn.adr@notariato.it

Agenda di incontri di interesse notarile e Convegni > Agenda

http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612

Corso base sulle Imposte Dirette

6 incontri che si svolgeranno ogni venerdì dal 9 novembre al 14 dicembre 2007 - orario: 14.30 – 18.30

PROGRAMMA: *Il corso introduce il "Testo Unico delle Imposte sui redditi" esponendo i concetti fondamentali che regolano il sistema tributario attraverso "una lettura" degli articoli più caratterizzanti la normativa stessa e un'analisi coordinata delle disposizioni di legge con le dichiarazioni fiscali.*

- Disposizioni generali: D.P.R. 917 del 22/12/1986 e struttura del decreto;
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.E. – I.R.P.E.F.)
- Presupposti dell'imposta, soggetti passivi e base imponibile;
- Determinazione del reddito complessivo;
- Oneri deducibili;
- Determinazione dell'imposta;
- Detrazioni dall'imposta e determinazione dell'imposta netta
- I redditi fondiari: disposizioni generali; reddito agrario e reddito dei fabbricati;
- I redditi da capitale: determinazione del reddito stesso; versamenti dei soci; utili da partecipazione.
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati: disposizioni generali e loro determinazione;
- Redditi di lavoro autonomo: disposizioni generali e loro determinazione.
- Reddito d'impresa: disposizioni generali e loro determinazione;
- Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa e imprese minori;
- Redditi diversi.
- Imposta sul reddito delle società (I.R.E.S. – I.R.P.E.G.);
- Presupposti dell'imposta, soggetti passivi e base imponibile;
- Determinazione del reddito complessivo;
- Periodo e aliquota d'imposta;
- Gli acconti d'imposta;
- Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti;
- Enti non commerciali residenti;
- Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)
- Presupposti dell'imposta, soggetti passivi, base imponibile;
- Disquisizioni e controversie in materia.

RELATORI: Dott. Maria Elisabetta Roncato e Dott. Simona Orlandi – *Dottori Commercialisti in Brescia*

SEDE: FormaRatio, presso l'Istituto Piamarta. Via Cremona, 99 – Brescia. A disposizione parcheggio interno da Via Ghidoni, 44. A ottocento metri dall'uscita "Brescia Centro" dell'autostrada A4.

formazione@gruppocastelli.com

DATA: Sabato 17 novembre 2007

LUOGO: Venezia, presso l'Hilton Molino Stucky (Giudecca, 753)

ARGOMENTO: *"Il contributo del notariato per l'attuazione delle semplificazioni in tema di mutui ipotecari"*

ORGANIZZAZIONE: Fondazione Italiana per il Notariato

ISCRIZIONI: Le iscrizioni saranno aperte fino al 7 novembre 2007

CREDITI FORMATIVI: La partecipazione al Convegno è valida ai fini del riconoscimento di 10 Crediti Formativi Professionali.

Il programma del convegno è disponibile sul sito web della Fondazione Italiana per il Notariato

(<http://www.fondazione-notariato.it>).

DATA: 29 novembre 2007

LUOGO: Bergamo, Consiglio Notarile – Viale Vittorio Emanuele n.44

ARGOMENTO: Incontro di studio su *"L'intervento dello straniero nell'atto notarile"*

ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile di Bergamo

La documentazione segnalata da "CNN Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. La posta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell'archivio on-line (dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si può consultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).

Le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.it

Le circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ai numeri arretrati della presente rassegna.

Si segnala che CNN NOTIZIE ON LINE Il Notiziario del CNN è consultabile anche on line dalla pagina di accesso della RUN, area "Comunicazione". Il sito è stato ottimizzato per una definizione video di 800 x 600 pixel.

Si possono compiere ricerche testuali, libere o all'interno di un'area o sotto-area argomentale. Entrambe le modalità di ricerca possono essere raffinate tramite la scelta di un intervallo cronologico.

Nell'area "Cronologia" sono archiviati i Notiziari in ordine cronologico.

Nell'area "Download" si può scaricare e stampare il notiziario del giorno in formato compresso e i documenti allegati (file zip).

Nell' "Area Media" è presente una selezione degli articoli di interesse notarile pubblicati sulle principali testate nazionali. Gli articoli quotidiani sono pubblicati dal giorno successivo.

Nell'area "Link" è presente un elenco di indirizzi WEB che rimandano a siti di varia utilità.